

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II) .....	»	11
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	15
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	16
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	24
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	31
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	51
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	62
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	72
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	73
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	74

---

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA . . . . .	<i>Pag.</i>	76
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI . . . . .	»	77
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	78

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	3
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalle Commissioni</i> ) .....	8
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	5

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza del vicepresidente della VI Commissione Alberto Luigi GUSMEROLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa, e il sottosegretario di Stato per la giustizia Vittorio Ferraresi.*

#### La seduta comincia alle 15.20.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea.**

**Atto n. 143.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 12 febbraio scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, rammenta che il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in discussione è fissato al prossimo sabato 22 febbraio e che le Commissioni dovranno pertanto esprimersi entro la seduta odierna. Ricorda, inoltre, che lunedì 17 febbraio scorso i deputati Ungaro, relatore per la VI Commissione, e Perantoni, relatore per la II Commissione, hanno inviato per le vie brevi a tutti i componenti delle Commissioni una proposta di parere sul provvedimento.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la VI Commissione*, illustra la proposta di parere già trasmessa ai componenti delle Commissioni per le vie brevi, precisando che non è pervenuta dai colleghi alcuna osservazione o proposta di modifica. Sottolinea quindi come lo schema di decreto legislativo affronti il tema, particolarmente spinoso, delle problematiche relative delle doppie imposizioni; si tratta di una questione che coinvolge diverse giurisdizioni a

livello internazionale e che spesso crea notevoli difficoltà ai contribuenti. Precisa, quindi, che le osservazioni formulate nella proposta di parere hanno l'obiettivo di rispondere alle esigenze dei contribuenti e, nello stesso tempo, di agevolare le attività dell'Agenzia delle entrate.

Formula quindi, anche a nome del collega Perantoni, relatore per la II Commissione, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Mario PERANTONI (M5S), *relatore per la II Commissione*, ad integrazione di quanto già illustrato dal collega Ungaro, sottolinea come nella parte premessiva della proposta di parere siano state fornite alcune interpretazioni relativamente a specifiche disposizioni del provvedimento che potrebbero generare dubbi interpretativi.

Flavio DI MURO (LEGA), nell'evidenziare come le differenze di legislazione tra i singoli Stati dell'Unione europea creino notevoli difficoltà ai contribuenti, auspica che il Governo possa adoperarsi al fine di una maggiore armonizzazione delle convenzioni internazionali in materia di controversie fiscali. Esprime quindi apprezzamento per l'approfondito ed analitico lavoro svolto dai relatori; rileva tuttavia come le numerose osservazioni formulate non potranno, probabilmente, essere accolte dal Governo, in considerazione dei ristretti tempi a disposizione per l'adozione del decreto legislativo, onde evitare una procedura di infrazione per tardivo recepimento della direttiva.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) nel condividere i contenuti del parere formulato dai relatori, riterrebbe opportuno che l'osservazione di cui alla lettera *d*) – relativa ai termini per l'accertamento delle imposte sui redditi – fosse trasformata in condizione.

Il Sottosegretario Alessio Mattia VILAROSA ritiene che tale richiesta necessiti di un breve approfondimento istruttorio.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la VI Commissione*, chiede al rappresentante

del Governo se, al di là della formulazione dei rilievi di cui alla lettera *d*), come osservazione o condizione, l'Esecutivo intenda impegnarsi a valutare con particolare attenzione la questione sollevata, che riveste grande importanza. Rammenta infatti che l'articolo 19, comma 2, dello schema di decreto prevede in deroga allo Statuto del contribuente il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, che passerebbero da 6 a 12 anni. Ritiene eccessivo tale aumento che – al fine di contemperare le esigenze di accertamento dell'amministrazione fiscale con le garanzie di celerità delle procedure a tutela dei contribuenti – dovrebbe essere ridotto a non oltre un terzo dei termini previsti.

Flavio DI MURO (LEGA) nel rammentare che il termine entro il quale le Commissioni debbono esprimere il parere sullo schema di decreto legislativo in esame è fissato per il 22 febbraio prossimo, ritiene che qualora le stesse non approvassero nella seduta odierna la proposta di parere presentata dai relatori, il Governo potrebbe adottare il decreto legislativo senza tenere in considerazione le osservazioni avanzate dalle Commissioni.

Galeazzo BIGNAMI (FDI) ritiene opportuno che, ove la maggioranza non pervenga ad un orientamento condiviso, si rinvi ad altra seduta l'esame del provvedimento.

Massimo UNGARO (IV), *relatore per la VI Commissione*, alla luce delle considerazioni formulate dai colleghi e dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno confermare, anche a nome del collega Perantoni, relatore per la II Commissione, la proposta di parere testé presentata, auspicando che l'Esecutivo accolga le osservazioni in essa contenute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dai relatori.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.**

**Atto n. 155.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni avviano l'esame dello schema di decreto legislativo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni sull'atto in discussione è fissato all'11 marzo prossimo

Vita MARTINCIGLIO (M5S), *relatrice per la VI Commissione*, anche a nome del collega Di Sarno, relatore per la II Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, in conformità alla delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163/2017), intende recepire nell'ordinamento le disposizioni della direttiva (UE) 2017/828 (cosiddetta *Shareholders' Rights Directive 2* o «SHRD 2»), che ha modificato la direttiva 2007/36/CE (*Shareholders' Rights Directive* o «SHRD») in tema di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 49 del 2019, è stato avviato il processo di attuazione della SHRD2. In estrema sintesi, il decreto è intervenuto sulla disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari contenuta nel TUF per disciplinare i compiti degli intermediari in relazione all'identificazione degli azionisti e all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci, nonché alla trasparenza e correttezza dei costi connessi a tali servizi, anche attraverso la delega alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, ad adottare le disposizioni attuative della richiamata direttiva. La facoltà di identificare gli azionisti, esercitando un'opzione prevista dalla direttiva, è stata limitata ai titolari di una partecipazione superiore allo 0,5 per

cento del capitale sociale, con diritto di voto. È stata inoltre modificata la Parte IV (Titolo III, Capo II) del TUF in merito alla relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti e introdotta la sezione sulla trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto. È stata infine adeguata la disciplina dei fondi pensione e delle imprese assicurative alle previsioni della novellata direttiva SHRD.

Osserva che il citato decreto n. 49 del 2019 è stato predisposto sulla base della legge di delegazione europea 2016-2017, in attesa dell'approvazione della legge di delegazione europea 2018, e dunque in assenza di specifici criteri di delega. Con la legge n. 117 del 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2.

In particolare, fa presente che l'articolo 7 prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della SHRD2, recepita con il decreto legislativo n. 49 del 2019, è tenuto a seguire i seguenti principi e criteri direttivi specifici: apportare al Codice delle assicurazioni provate le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE (cosiddetta «*solvency 2*»), in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia; prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio

da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.

Rileva che per favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e semplificare l'esercizio dei relativi diritti, la direttiva 2017/828/UE ha introdotto presidi normativi volti ad assicurare che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti e che gli intermediari agevolino l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali. Viene inoltre richiesto a investitori istituzionali e gestori di attività di fare *disclosure* sulla propria politica di impegno nelle società partecipate e sulla politica di investimento. Sono inoltre dettati presidi informativi e procedurali relativi alla politica di remunerazione degli amministratori e alle operazioni con parti correlate.

Nel passare ad esame il contenuto del testo dello schema di decreto legislativo in esame, fa presente che l'articolo 1 reca una modifica formale al quarto comma dell'articolo 90-*quinquies* del TUF, per mezzo della quale viene corretto un difetto di coordinamento normativo con una direttiva diversa da quella oggetto di recepimento, ovvero la direttiva 2014/64/UE (*Markets in Financial Instruments Directive* – « MiFID » 2).

Rileva che l'articolo 2 modifica la Parte V (« Sanzioni ») del TUF al fine di stabilire misure e sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della SHRD 2. In particolare, viene modificato l'articolo 190.1 del TUF, relativo alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, che assume rilevanza con riferimento all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni rilevanti ed all'agevolazione dell'esercizio dei diritti dei soci, apportandovi modifiche volte, in primo luogo, ad adeguare la cornice editale ai limiti fissati dai criteri di delega

contenuti nella delegazione europea 2018. L'effetto rispetto alla legislazione vigente è quello di aumentare il limite massimo della pena da 5 a 10 milioni di euro, mentre l'importo minimo resta fissato a 2.500 euro. Si integra, inoltre, l'elenco delle condotte la cui violazione è sanzionabile ai sensi dell'articolo 190.1 del TUF. L'articolo interviene inoltre sull'articolo 192-*bis* del TUF, relativo alle sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti, applicabili nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati, aumentando, in conformità ai criteri di delega, il limite massimo edittale da 150.000 a 10 milioni di euro. Viene poi separata la disciplina sanzionatoria applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società. Anche in questo caso viene aumentato il limite massimo edittale, da 150.000 a 2 milioni di euro. L'articolo 2, infine, modifica la forbice edittale per le violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate previste nell'articolo 192-*quinquies*. In particolare, viene aumentato il limite massimo edittale nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-*bis* del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, da 150.000 a 10 milioni di euro e il limite massimo edittale applicabile ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società, da 150.000 a 1,5 milioni di euro.

Rammenta che l'articolo 3 introduce modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 recante il Codice delle assicurazioni private (CAP), al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle politiche di remunera-

zione nonché ai poteri di intervento dell'IVASS a tutela del corretto funzionamento delle imprese operanti nel settore. A tal fine, viene aggiornata la cornice dei criteri applicabili agli esponenti aziendali e ai titolari di partecipazioni. In particolare, la nuova formulazione dell'articolo 76 del CAP prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo (« esponenti aziendali ») e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione debbano essere idonei allo svolgimento dell'incarico. Il nuovo comma 1-ter dell'articolo 76 stabilisce che, ai fini dell'idoneità, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o riassicurazione. Si delega al Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, l'adozione di un regolamento che definisca compiutamente i precedenti requisiti e criteri, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo, anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni. La valutazione dell'idoneità di esponenti aziendali e soggetti che svolgono funzioni fondamentali è affidata agli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Si provvede inoltre a definire il procedimento in vigore per la pronuncia – dichiarata dall'organo di appartenenza – della decadenza degli esponenti aziendali. In caso di difetto o violazione l'IVASS pronuncia la decadenza dalla carica. Diversamente dalla disciplina previgente, tut-

tavia, l'IVASS non interviene più solo in via sussidiaria e condizionata all'inerzia degli organi aziendali, ma valuta in ogni caso, autonomamente, l'idoneità degli esponenti, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali. I nuovi poteri consentono all'IVASS sia di dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (articolo 76 del CAP), sia di ordinare la rimozione dall'incarico di uno o più esponenti aziendali o titolari di funzioni fondamentali, in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale. In analogia con le modifiche apportate all'articolo 76 del CAP viene modificato anche l'articolo 77 relativo ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione, disponendo che tali soggetti devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa. Si delega quindi al Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, l'adozione di un regolamento che definisca compiutamente i precedenti requisiti e criteri, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo, anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni.

Rammenta, in fine, che l'articolo 4 contiene le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto n. 143).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze),

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (Atto del Governo n. 143);

rammentato che lo Schema di decreto è volto a stabilire le norme relative alle procedure amichevoli o ad altre procedure di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea derivanti dall'interpretazione e dall'applicazione degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte, nonché della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate; lo Schema di decreto stabilisce inoltre i diritti e gli obblighi dei soggetti interessati quando emergano tali controversie;

rilevato che l'articolo 2 dello Schema di decreto, al fine di delimitare il perimetro applicativo delle norme in esame, fa riferimento alle controversie relative a « un'imposizione aggiuntiva »; tale formulazione – sebbene non perfettamente coincidente con la lettera della Direttiva (UE) 2017/1852, che all'articolo 2, lettera c) utilizza la locuzione « onere fiscale aggiuntivo » – consente l'applicazione delle

procedure di risoluzione disciplinate dallo schema anche alle richieste di rimborso, che rappresentano gran parte del contenzioso sull'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni;

ritenuti condivisibili i contenuti degli articoli 9, comma 7 e 21, comma 3, che escludono dalla procedura di risoluzione amichevole tutte le fattispecie di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000 – non limitando, pertanto, l'esclusione alle sole fattispecie fraudolente – atteso che le disposizioni recate dall'articolo 16, punto 6, della Direttiva (UE) 2017/1852 ricomprendono tra le cause di esclusione le condotte comunque caratterizzate dal dolo specifico di evasione, seppur non fraudolente;

precisato che, come peraltro chiarito dal Governo nella relazione illustrativa, l'esclusione dalla procedura di risoluzione amichevole opera nel solo caso in cui siano state comminate pene e non anche nel caso di mero avvio dell'azione penale e che pertanto tale esclusione non deve intendersi come denegato accesso alla procedura amichevole (di cui all'articolo 7 dello Schema), ma come denegato accesso alla fase successiva ed eventuale di risoluzione delle controversie che si svolge dinanzi alla Commissione Consultiva, istituita nei casi indicati all'articolo 9 dello Schema;

precisato altresì che l'articolo 21, comma 3, dispone la sospensione delle procedure previste dallo Schema (procedura amichevole e procedura di risolu-



zione dinanzi alla Commissione Consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie) in caso di simultaneo svolgimento di procedimenti per una delle condotte di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 74 del 2000, e che tale sospensione rappresenta una mera facoltà per l'Agenzia delle entrate la quale, valutate le circostanze del caso e lo stato di avanzamento delle stesse, può anche decidere di non avvalersene;

rilevato che lo Schema prevede, in diversi casi, l'intervento delle Commissioni tributarie, sia per impugnare direttamente il rifiuto di accesso alla procedura, sia per sopperire all'inerzia dell'Amministrazione (articoli 18, comma 7 e 19, comma 8, dello Schema), senza tuttavia individuare con precisione il foro tributario territorialmente competente e che ciò rischia di determinare dubbi interpretativi; al fine di evitare incertezze ed aggravii a carico dei contribuenti, appare pertanto opportuno che le disposizioni delegate individuino con precisione la commissione territorialmente competente;

tenuto conto che, sebbene l'elenco degli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, non abbia valore tassativo, come riconosciuto in più occasioni dalla Corte di Cassazione, opportunamente lo Schema, all'articolo 22, comma 1, integra esplicitamente tale elenco, qualificando come atti impugnabili innanzi alle predette Commissioni anche quelli derivanti dalle procedure amichevoli previste dalla direttiva, al fine di preservare le garanzie del giusto processo nella nuova procedura;

considerato che, con riferimento ai rapporti tra la procedura amichevole e il processo tributario pendente, l'articolo 16, comma 4 della Direttiva (UE) 2017/1852 consente allo Stato membro di estinguere, ovvero di precludere l'accesso alle procedure stragiudiziali « qualora una decisione su una questione controversa sia stata pronunciata dal tribunale competente o altro organo giurisdizionale di uno Stato

membro e il diritto nazionale dello Stato membro in questione non gli consenta di derogare alla decisione », e che tra gli obiettivi della Direttiva oggetto di recepimento vi è la deflazione del contenzioso (il quale, oltre a essere costoso per l'amministrazione fiscale, può avere effetti dilatori sulla pretesa tributaria); tenuto conto, infine, delle differenze terminologiche tra le norme europee e le norme procedurali nazionali, appare opportuno chiarire che l'estinzione e la preclusione delle procedure disciplinate dallo Schema operano solo qualora vi sia una decisione passata in giudicato;

considerato, con riferimento all'articolo 19, comma 5, che il processo sospeso per effetto delle procedure potrebbe riguardare atti impositivi che concernono anche temi del tutto estranei alle decisioni assunte ai sensi degli articoli 7 e 18 dello Schema, appare opportuno esplicitare che al contribuente non è richiesto di rinunciare all'intera controversia bensì alla parte di essa che costituisce oggetto delle decisioni medesime;

sottolineato che l'articolo 19, comma 1 – il quale stabilisce che in esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18 dello Schema, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute – implica necessariamente l'adozione di tutti i necessari atti presupposti, quali, ad esempio, gli atti di riliquidazione del tributo, delle sanzioni e degli interessi;

considerato che l'articolo 19, comma 2, ai fini dell'esecuzione delle decisioni di cui al comma 1, prevede in deroga allo Statuto del contribuente il raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi, che passerebbero in tal modo da 6 a 12 anni, appare necessario – al fine di contemperare le esigenze di accertamento dell'amministrazione fiscale con le garanzie di celerità delle procedure a tutela dei contribuenti – ridurre tale arco temporale e sostituire il raddoppio con

l'aumento a non oltre un terzo dei termini previsti;

visti i contenuti dell'articolo 19, comma 3, il quale prevede che il rimborso delle sanzioni è consentito nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata e che, pertanto, le sanzioni versate in sede conciliativa sono rimborsate esclusivamente nel caso di annullamento totale della pretesa; rilevato che tale previsione rischia di determinare una disparità di trattamento a sfavore del contribuente che abbia aderito alla procedura di accertamento con adesione e che appare quindi opportuno estendere il rimborso delle sanzioni anche qualora la pretesa erariale sia stata annullata solo parzialmente;

in relazione all'articolo 22 dello schema, appare opportuno estendere la possibilità per il contribuente di avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni anche a seguito della rideterminazione del debito tributario conseguente all'esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie di cui allo Schema in esame,

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3 dell'articolo 2 relativo alle definizioni, specificando che il tribunale competente per lo Stato italiano è la Commissione tributaria territorialmente competente, come individuata dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

b) valuti il Governo l'opportunità di precisare – con riferimento agli articoli 3 comma 3, 6 comma 2, lettera d), 7 comma 4, 9 comma 6, 16 comma 9 e 18, comma 5 – che l'estinzione e la preclusione delle procedure disciplinate dallo Schema operano solo qualora vi sia una decisione passata in giudicato;

c) valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che al contribuente non è richiesto di rinunciare all'intera controversia bensì alla parte di essa che costituisce oggetto delle decisioni medesime, introducendo all'articolo 19, comma 5, dello Schema, dopo le parole: « rinunci agli altri mezzi di impugnazione » le parole: « con riguardo alla materia oggetto delle decisioni di cui agli articoli 7 e 18 » e, dopo le parole: « atto di rinuncia » le seguenti: « anche parziale »;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire la previsione del raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi di cui all'articolo 19, comma 2, con l'aumento a non oltre un terzo dei termini ordinariamente previsti;

e) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 19, comma 3, ultimo periodo, sopprimendo la parola: « solo » e inserendo, dopo la parola: « integralmente » le parole: « o parzialmente »;

f) valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 22 dello Schema nel senso di prevedere l'applicabilità della definizione agevolata ex articolo 2-*quater*, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 564 del 1994 ovvero, in alternativa, di prevedere in favore del contribuente una remissione in termini ai fini del ravvedimento ex articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> ....	11
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 <sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i> .....	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)</i> .....	12
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 <i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio)</i> .	13
Sui lavori della Commissione .....	13

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 8.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione).**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Eugenio SAITTA (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108<sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.**

**C. 2207 Boldrini.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.**

**C. 2229 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Devis DORI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017.**

**C. 2120 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 febbraio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Vazio, impossibilitato a partecipare alla seduta, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 8.40.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.40 alle 9 e dalle 17.10 alle 17.35.

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della**

giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Atto n. 145.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Carla GIULIANO (M5S), *relatrice*, preannuncia la necessità di ulteriori approfondimenti, ai fini della predisposizione di una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.**

Atto n. 151.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, comunica che in data 19 febbraio 2020 la Commissione Bilancio ha trasmesso alla Commissione Giustizia i prescritti rilievi, valutando favorevolmente lo schema di decreto legislativo in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Sui lavori della Commissione.

Enrico COSTA (FI) fa presente che i Presidenti dei gruppi di opposizione nonché i rappresentanti dei gruppi in Commis-

sione Giustizia delle medesime forze di opposizione hanno inviato al Presidente della Camera una lettera in cui hanno rappresentato quanto accaduto nella seduta della Commissione Giustizia di ieri, chiedendo l'annullamento e la conseguente ripetizione della votazione sull'emendamento Dori 1.1 soppressivo dell'articolo unico della proposta di legge a sua prima firma in materia di prescrizione dei reati. Precisa inoltre che nella citata lettera si è provveduto altresì ad esporre le ragioni giuridiche che hanno indotto le forze del centro destra a reputare viziata la richiamata votazione. Chiede pertanto che l'esame del provvedimento venga sospeso in attesa del pronunciamento del Presidente Fico, a meno che non si debba ritenere fin d'ora che, come testé dichiarato fuori microfono dalla collega Sarti, il ricorso non verrà accolto. Annuncia altresì che verrà richiesto presso tutte le Commissioni di poter acquisire copia delle lettere di sostituzione di deputati pervenute alle medesime Commissioni nelle ultime tre legislature.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel prendere atto delle dichiarazioni del collega Costa, precisa che la seduta della Commissione Giustizia di ieri si è svolta nel pieno rispetto delle norme regolamentari.

Ingrid BISA (LEGA) interviene per stigmatizzare l'affermazione che la collega Sarti ha appena fatto, fuori microfono, ma a voce sufficientemente alta perché i colleghi potessero sentirla. Aggiunge che, qualora l'affermazione della collega, come qualcuno sembra ritenere, sia da ascrivere alla categoria delle battute, queste non si addicono all'aula di una Commissione, dove invece occorre dimostrare serietà. Ritiene quindi che l'affermazione della collega Sarti sia irrispettosa dei ruoli istituzionali, a cominciare da quello ricoperto dal Presidente Fico che è l'unico titolato ad assumere decisioni in merito.

Giulia SARTI (M5S), con riguardo alla citata affermazione, precisa che, lungi dal

voler fare una battuta, la sua intenzione era quella di manifestare il proprio personale convincimento con riguardo allo svolgimento della seduta di ieri, sulla quale il Presidente della Camera formulerà le sue valutazioni. Ritiene infatti indubbio che la dibattuta sostituzione dell'onorevole Lo Monte con l'onorevole Colucci fosse una sostituzione *ad diem*, rife-

rita a specifiche sedute della Commissione Giustizia, diverse da quella di ieri. Ribadisce comunque di aver espresso una valutazione del tutto personale, non ritenendo in alcun modo di supporre quale potrebbe essere la decisione del Presidente Fico.

**La seduta termina alle 15.50.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	15
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. C. 2005, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	15

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti.**

**C. 2005, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio scorso.

Luigi GALLO, *presidente*, avverte che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di ieri, ha concordato di costituire un comitato ristretto per il seguito dell'esame. Propone pertanto di procedere alla nomina del comitato ristretto.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 15.20.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 (*Esame e rinvio*) .....

16

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Barbara SALTAMARTINI*

##### La seduta comincia alle 15.15.

**Disposizioni per la promozione delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione.**

**C. 1239.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mattia MOR (IV), *relatore*, sottolinea preliminarmente che la proposta di legge C. 1239 di cui è primo firmatario nasce circa un anno e mezzo fa dall'interlocuzione con più di cinquanta *stakeholder* e associazioni del settore, interlocuzione finalizzata a raccogliere le istanze di chi investe nelle *start-up*. Desidera evidenziare come il tema dell'innovazione sia fondamentale per il nostro Paese e come tale tema investa anche in modo preponderante le competenze della X Commissione. A fronte di questo, va purtroppo rilevato

come l'Italia, dopo un promettente avvio, non sia stata al passo nell'evoluzione del mondo delle *start-up*. I numeri infatti ci dicono che tra il 2015 e il 2019 il numero di nuove imprese è inferiore di sei volte a quello della Francia, di otto a quello della Germania e di quindici volte a quello del Regno Unito. Altro dato significativo è quello che, mentre il numero delle cosiddette *start-up* unicorno, ossia aziende con un miliardo di dollari di fatturato, è in costante aumento a livello mondiale, in Italia è pari a zero. Ciò denota quanto il nostro Paese sia indietro in questo settore, a causa di carenze strutturali che la proposta di legge intende colmare per far sì che l'Italia, ora in linea di massima fuori dai radar dei principali investitori, diventi sotto questo aspetto il Paese più incentivante d'Europa.

Passando al contenuto della proposta di legge, questa contiene quindi disposizioni volte a favorire la costituzione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative, mediante misure per la promozione degli investimenti e per l'accesso al mercato di capitali, nonché per l'occupazione e la partecipazione professionale. Sottolinea, in particolare, le misure di defiscalizzazione, mutuata dal sistema inglese e quelle mirate ad attrarre talenti.



La proposta di legge consta di 14 articoli.

L'articolo 1, commi 1 e 2, ai fini della definizione di *start-up* innovative e PMI innovative, si richiama, rispettivamente, all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 24 gennaio 2015. Il comma 3 reca una serie di definizioni. Per «fondi per il *venture capital* – FVC», si intendono gli organismi e le società di investimento di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; si tratta di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e di società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, in UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo compresi nelle cosiddette *white list*, che investono almeno l'85 per cento del valore degli attivi in piccole e medie imprese non quotate in mercati regolamentati, nella fase di sperimentazione, di costituzione, di avvio dell'attività o di sviluppo del prodotto e il residuo in piccole e medie imprese, come definite dal Testo unico finanziario. Con il termine «*private equity*» è definito l'investimento nel capitale proprio di società non quotate in borsa, compreso il *venture capital*. Per «*corporate venture capital* – CVC» s'intende l'investimento effettuato da un'azienda in una *start-up* o una PMI, attraverso un fondo dedicato allo scopo di avere un accesso privilegiato alle innovazioni e alle tecnologie sviluppate dalle aziende acquisite. La definizione di «incubatori certificati» comprende le società di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Con il termine «*angel network*» sono definite le associazioni di investitori non professionali a supporto dell'innovazione, che investono nella fase di avviamento delle *start-up*. Infine per «*società di investimento*» si intendono le società che investono capitali privati, senza ricorrere alla raccolta da fondi istituzionali e da fondi terzi, non sottoposte alla normativa delle società di gestione del risparmio.

L'articolo 2, al comma 1, con novelle e integrazioni all'articolo 29 del decreto-

legge n. 179 del 2012, rimodula le agevolazioni ivi previste. Mediante tali modifiche si dispone anzitutto che il limite massimo di un milione di euro di investimento in *start-up* detraibile dall'IRPEF operi solo con riferimento agli anni 2017 e 2018. Si dispone altresì che l'agevolabilità, sotto forma di detraibilità e deducibilità, del 30 per cento delle somme investite, operi solo con riferimento agli anni 2017 e 2018. Per l'anno 2019 e per gli anni successivi viene prevista, con l'introduzione dei commi 7-ter e 7-quater all'articolo 29, una nuova e specifica disciplina, che dal 2019 esenta da tassazione, a fini IRPEF e IRES, per i soggetti diversi dalle *start-up* innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative, piccole o medie imprese innovative, fondi per il *venture capital*, fondi promossi da incubatori certificati o *angel network* o società di investimento. L'agevolazione vale sia per gli investimenti diretti, sia per quelli effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e piccole e medie imprese innovative. Viene fissato un nuovo limite di investimento massimo agevolabile, pari a 2 milioni di euro per le persone fisiche e 4 milioni di euro per le società, per ciascun periodo di imposta; detto limite è incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente. L'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. La quota di reddito derivante da investimento che risulta esente da tassazione è aumentata all'80 per cento per la somma investita dai dipendenti nelle iniziative di *corporate venture capital* effettuate dall'azienda in cui sono occupati, a condizione che siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori nella gestione dell'azienda. Il comma 3 prevede che non sia computato

nell'imponibile il 50 per cento delle minusvalenze realizzate con riferimento alla partecipazione al capitale sociale di una o più *start-up* innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio, ove effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in *start-up* innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione. Ai sensi del comma 4 è esente da tassazione il 70 per cento del reddito di impresa derivante degli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* innovative o PMI innovative, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi. Infine il comma 5 prevede che sia escluso dalla formazione del reddito di impresa il 90 per cento degli investimenti effettuati per l'acquisizione di *start-up* innovative o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.

L'articolo 3 reca incentivi fiscali per lo sviluppo di *start-up* innovative o di PMI innovative. Il comma 1 consente di dedurre il 70 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la costituzione di fondi di *corporate venture capital*, nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi. Il comma 2 dispone l'applicazione della misura agevolativa del cosiddetto iperammortamento ai costi sostenuti per l'acquisto di beni materiali nuovi e di beni immateriali prodotti da *start-up*, nonché per gli investimenti nei progetti di *open innovation* sviluppati in collaborazione con incubatori o uffici di trasferimento tecnologico. Il comma 3 prevede il riconoscimento fiscale di un valore di avviamento massimo predeterminato, per le *start-up* e le PMI innovative investite da operazioni aziendali straordinarie nel triennio 2019-2021. In particolare, per le

società sottoposte a IRES e residenti in Italia, indicate dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi (TUOR), che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione che coinvolgano *start-up* innovative o PMI innovative, effettuate negli anni 2019, 2020 e 2021, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente 10 milioni di euro. Analogo limite è posto, con riferimento alle operazioni di conferimento, dal comma 4, che prevede che, nel caso di operazioni di conferimento di *start-up* innovative o di PMI innovative, effettuate ai sensi dell'articolo 176 del citato TUOR, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 3 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo massimo di 10 milioni di euro. Il comma 5 esclude l'applicazione delle disposizioni di vantaggio dei commi 3 e 4, se le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste fanno parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero di controllo, anche indiretto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Il comma 6 subordina i medesimi vantaggi alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza di interpello preventivo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in esame. Infine, ai sensi del comma 7, decade dalle agevolazioni la società, risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione ponga in essere ulteriori operazioni straordinarie, disciplinate dal Titolo III, capi III e IV, del TUIR, ovvero ceda i beni iscritti o rivalutati, ai sensi dei commi da 3 a 6, fatto salvo il diritto di interpello, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere

conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei menzionati commi 3 e 4. Su tali ultime imposte non sono dovuti sanzioni e interessi.

L'articolo 4, comma 1, dispone l'istituzione del Fondo per la promozione degli investimenti in *start-up* innovative, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il Fondo, il cui fine è indicato nel promuovere il finanziamento di investimenti in *start-up* innovative, viene dotato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2028. Il comma 2 precisa che il Fondo effettua investimenti mediante acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da FVC, italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da *angel network* o incubatori certificati italiani, che investano esclusivamente in Italia, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati.

L'articolo 5 introduce norme relative agli investimenti obbligatori degli enti di previdenza obbligatoria e dei fondi pensione, contestualmente prevedendo specifiche agevolazioni fiscali. In particolare, al comma 1 si dispone che gli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare investano lo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in fondi di *venture capital*, fondi promossi da *angel network* o incubatori certificati italiani o in società di investimento, come individuati all'articolo 1 della proposta in esame. Con il comma 2 si consente ai predetti enti di dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate ai predetti investimenti. Il comma 3 esenta da imposizione le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni non qualificate al capitale sociale di *start-up* innovative o PMI innovative, purché possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da *angel network* o incubatori certificati italiani, nonché di società di

investimento che investano per almeno il 30 per cento in *start-up* innovative o PMI innovative.

L'articolo 6 modifica l'articolo 1, comma 102, e inserisce un comma 109-bis alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla legge di bilancio 2017, al fine di destinare almeno il 5 per cento della raccolta dei piani di risparmio a lungo termine (PIR) in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio in fondi di *venture capital*, in incubatori certificati, in fondi promossi da *angel network* italiani o in società di investimento e che le minusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati in fondi di *venture capital*, in incubatori certificati, in fondi promossi da *angel network* italiani o in società di investimento, ad esclusione delle società di gestione del risparmio, siano deducibili nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, non oltre il quarto.

L'articolo 7, relativo al Fondo per lo sviluppo delle *start-up* innovative al comma 1 prevede che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, in conformità agli Orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle PMI, di cui alla comunicazione 2006/C 194/02 della Commissione europea, è istituito il Fondo per lo sviluppo delle *start-up* innovative, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 8 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. In base al comma 2, il Fondo concede: finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti non residenti che intendono costituire una *start-up* innovativa nel territorio dello Stato, per un ammontare non superiore a 100.000 euro per ogni progetto di investimento; cofinanziamenti al 50 per cento delle iniziative di promozione fieristica degli enti territoriali in materia di digitale e di *start-up* innovative, anche in collaborazione con soggetti internazionali.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e dei criteri di richiesta del finanziamento del Fondo, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi, comunque non inferiore a due anni.

All'articolo 8, comma 1, si prevede, in favore di *start-up* e PMI innovative, fondi di *venture capital*, fondi promossi da *angel network*, incubatori certificati italiani e società di investimento, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di 36 mesi e per un importo massimo di 8.060 euro, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di nuovi dipendenti *under 45*. Si valuti l'opportunità di far decorrere la misura dall'anno in corso. Dalla misura sono esclusi premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); resta ferma, altresì, l'aliquota di computo della prestazione pensionistica. Con i commi 2 e 3 si stabilisce che l'esonero spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali l'esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato e non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.

L'articolo 9, al comma 1, prevede l'obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una *start-up* innovativa o una PMI innovativa ovvero risultino impegnati in attività manageriali presso le medesime aziende. In particolare, i dipendenti possono fruire di un congedo per un periodo non superiore a due anni, con-

servando il posto di lavoro senza retribuzione. Il comma 2 stabilisce che il periodo di congedo non è computato ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali e il lavoratore può procedere al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria. Il comma 3 dispone che i contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l'attività lavorativa dopo il periodo di congedo. Il comma 4 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati le modalità e i criteri di applicazione della disposizione.

L'articolo 10, al comma 1, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, siano stanziati 20 milioni di euro annui allo scopo di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle *start-up* innovative e dalle PMI innovative, mediante la concessione di contributi a fondo perduto in forma di *voucher* per l'acquisizione, a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di servizio, di prestazioni consulenziali da parte di amministratori delegati, direttori finanziari, direttori generali, responsabili del *marketing* e *manager* digitali temporanei. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di concessione del *voucher* e la ripartizione delle risorse a esso destinate.

L'articolo 11 introduce un comma 1-ter all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante la disciplina fiscale applicabile ai lavoratori rimpatriati. La nuova disposizione stabilisce che, in deroga alla disposizione generale del citato articolo 16, sono esentati del tutto da imposizione i redditi di chi trasferisce la residenza in Italia per costituire una *start-up* innovativa o una piccola o media impresa innovativa, ovvero per svolgere un'attività lavorativa presso le stesse imprese.

L'articolo 12, rubricato « *Big data* », prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per stabilire specifiche modalità per la fruizione e l'elaborazione, anche per finalità commerciali, dei dati delle amministrazioni pubbliche accessibili e disponibili, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, da parte delle *start-up* innovative e delle PMI innovative, nel rispetto dei limiti della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Il decreto dovrà essere emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 13 prevede una deroga alla normativa vigente in materia di gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, consentendo alle società di investimento di assumere anche la forma di società a responsabilità limitata, ove i fondi raccolti non siano superiori a 5 milioni di euro. Tali società non sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia.

L'articolo 14 introduce disposizioni volte a semplificare la costituzione e lo sviluppo di *spin-off* o *start-up* universitari e a favorire la partecipazione a esse del personale degli atenei e dei centri di ricerca pubblici. Il comma 1 interviene sugli articoli 64, comma 1 (Invenzioni dei dipendenti), e 65 del Codice della proprietà industriale (CPI) di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. La novella recata all'articolo 64, dispone che la disciplina ivi prevista si applichi anche alle invenzioni realizzate nell'ambito del rapporto di lavoro intercorrente con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca. Conseguentemente, per coordinamento si abroga l'articolo 65. Il comma 2 prevede che nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento a fondo per-

duto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica. Con decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità. Il comma 3 dispone che, sempre nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle *start-up* innovative. Con decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui al primo periodo. Il comma 4 prevede che alle società aventi caratteristiche di *spin-off* o di *start-up* universitarie e degli enti di ricerca, non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 5 dispone che, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), sono definiti gli indicatori e i parametri per la valutazione periodica delle università riguardo le attività di apertura verso il contesto socio-economico mediante valorizzazione e trasferimento delle conoscenze. In particolare, si stabilisce che gli indicatori e i parametri devono essere utilizzati ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e delle ulteriori risorse attribuite a ciascuna uni-

versità in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti, nonché ai fini della progressione di carriera del personale accademico. Il comma 6 prevede che, al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di *spin-off* e *start-up* universitarie previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di *software*, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.

Sottolinea come per la stesura dell'articolo 14 si sia confrontato con realtà universitarie come la Bocconi e il Politecnico di Milano, ma invita i colleghi a portare contributi che nascano dall'interlocuzione con le realtà universitarie dei propri territori. Nel contempo dichiara la propria disponibilità per eventuali richieste di audizione avanzate dai gruppi e dai componenti della Commissione.

Ricorda, come già detto, che la proposta di legge è stata presentata il 4 ottobre 2018 e necessita, quindi, delle opportune correzioni e del necessario coordinamento con la normativa intervenuta successivamente, che rende superate alcune parti della proposta, come le disposizioni relative al Fondo per l'innovazione e ai PIR. Dichiara, quindi, il proprio impegno a proporre, come relatore, in fase di presentazione ed esame degli emendamenti, l'abrogazione delle parti superate o modifiche volte ad aggiornare la proposta.

Alla luce del carattere trasversale del tema dell'innovazione, auspica un lavoro congiunto sulla proposta di legge, che coinvolga sia la maggioranza che l'opposizione.

Luca CARABETTA (M5S) concorda con il deputato Mor sulla grande rilevanza del tema dell'innovazione. Sottolinea come l'attenzione all'evoluzione del mondo delle *start-up* abbia attraversato numerosi Governi, ad iniziare dall'esecutivo Monti, e col Governo Conte-1 si è iniziato a ragionare in termini di investimenti, partendo dalla constatazione che l'Italia, sotto questo aspetto, è il più piccolo tra i Paesi europei. Da qui l'istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione, previsto anche dalla proposta di legge in esame, la cui attuazione partirà quest'anno. La cresciuta attenzione al tema è dimostrata anche dalla previsione di un disegno di legge collegato sull'innovazione. Esprime quindi soddisfazione per il fatto che il Parlamento, con la discussione sulla proposta di legge C. 1239, sia investito direttamente su questa problematica.

Il mondo dell'innovazione cresce però in modo variegato ed eterogeneo, tale da rendere necessaria una maggior chiarezza non solo sui costi attuali delle misure della proposta di legge, al fine di renderle attuabili, ma anche delle proiezioni di tali oneri sugli anni a venire. Ritiene quindi che vada presa in considerazione un'interlocuzione con i Ministeri competenti su questo punto e che vada aperta una riflessione su una possibile richiesta di relazione tecnica al Governo.

Paolo BARELLI (FI) esprime apprezzamento per il fatto che, con l'avvio dell'esame proposta di legge C. 1239, la Commissione sia coinvolta in una discussione che coinvolge la politica industriale del Paese. Ritiene, al proposito, che vada valutato l'abbinamento di altre proposte di legge collegabili a quella oggi in esame, come la proposta di legge C. 1279, d'iniziativa della deputata Porchietto, in fase di stampa.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA) ringrazia il deputato Mor per aver portato all'attenzione della Commissione una tematica come quella dell'innovazione e chiede di valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni per approfondire i temi alla base della proposta e anche per ascoltare direttamente con le loro esigenze le realtà che si sono già confrontate con il proponente della proposta di legge.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, rispetto a quanto detto dal deputato Carabetta, ricorda che un'eventuale richiesta di relazione tecnica va avanzata nei termini previsti dal Regolamento della Camera. Garantisce al deputato Barelli che,

una volta che avrà completato il suo *iter* di presentazione e che sarà eventualmente assegnata alla X Commissione, sarà cura della Presidenza valutare l'abbinamento della proposta di legge C. 1279 alla proposta di legge in esame. Quanto alla richiesta di audizioni, avanzata dalla deputata Andreuzza, avverte che questa sarà esaminata nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03630 Siragusa: Situazione lavorativa dei dipendenti del gruppo Secur S.r.l. ....	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	27
5-03631 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore logistico delle Marche, penalizzato dal piano di acquisizione del gruppo Conad .....	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	28
5-03632 Zangrillo: Iniziative per la revisione del « decreto Dignità » e dell'istituto del Reddito di Cittadinanza .....	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	29

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	25
---	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.*

##### La seduta comincia alle 9.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che la pubblicità dell'odierna seduta di svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

##### **5-03630 Siragusa: Situazione lavorativa dei dipendenti del gruppo Secur S.r.l.**

Jessica COSTANZO (M5S), in qualità di cofirmataria dell'atto di sindacato ispettivo, illustra l'interrogazione richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Jessica COSTANZO (M5S), ringraziando la Sottosegretaria, dichiara il suo apprezzamento per l'impegno assicurato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in stretta collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori e nella garanzia della continuità dei servizi da loro erogati. Esprime, quindi, l'auspicio che, grazie all'azione del Governo, i vertici del gruppo Secur S.r.l., richiamati alle proprie responsabilità, individuino una soluzione concreta che soddisfi le aspettative dei lavoratori.

##### **5-03631 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore logistico delle Marche, penalizzato dal piano di acquisizione del gruppo Conad.**

Francesco ACQUAROLI (FdI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato



ispettivo, illustra l'interrogazione richiamandosi al testo depositato.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Francesco ACQUAROLI (FdI), pur ringraziando la Sottosegretaria, ribadisce la sua preoccupazione per la vicenda che sta aggravando le difficoltà dell'area di Osimo, la cui vocazione logistica si augura non sia messa in discussione. Invita, pertanto, il Governo ad adoperarsi perché sia fatta piena chiarezza sulle intenzioni del gruppo Conad, presupposto per l'individuazione delle misure necessarie alla tutela dei diritti dei lavoratori di Xpo Logistics e alla salvaguardia dei livelli occupazionali del settore logistico nelle Marche.

**5-03632 Zangrillo: Iniziative per la revisione del « decreto Dignità » e dell'istituto del Reddito di Cittadinanza.**

Paolo ZANGRILLO (FI) illustra la sua interrogazione, volta a sapere quali misure il Governo intenda adottare per correggere il cosiddetto « decreto Dignità » e la disciplina del Reddito di Cittadinanza, che, alla luce dei dati statistici più recenti, hanno dimostrato di avere completamente fallito gli obiettivi di contrasto del lavoro precario e di avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati.

La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo ZANGRILLO (FI) dichiara di essere rimasto basito nell'ascoltare la risposta della sottosegretaria, che si è limitata a ribadire le originarie finalità del cosiddetto « decreto Dignità » e del Reddito di Cittadinanza, non fornendo alcuna indicazione sugli intendimenti del Governo in merito a tali strumenti, la cui inutilità, se non, addirittura, capacità di aggravamento dei problemi, certificata dai dati statistici, non giustifica il dispendio delle ingenti

risorse loro destinate, che, invece, potrebbero essere molto più utilmente utilizzate per altre finalità.

Andrea GIACCONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.25.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Andrea GIACCONE, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione di mercoledì 19 febbraio 2020 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

#### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2020

##### FEBBRAIO

Seguito dell'esame dei seguenti argomenti:

risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto;

proposte di legge C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C. 1732 Vizzini, C. 1925 CNEL e C. 2338 Carfagna, recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna,

di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale;

proposta di legge C. 1266 Speranza, recante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro nonché prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

proposta di legge C. 1339 Locatelli, recante disposizioni concernenti l'integrazione della composizione della Commissione medico-ospedaliera per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e le funzioni di rappresentanza dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

proposta di legge C. 503 Rizzetto, recante abrogazione della legge 11 giugno 1974, n. 252, recante regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione;

proposte di legge C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo e C. 2311 Serracchiani, recanti disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.

#### MARZO

C. 1063 Ungaro: Istituzione e disciplina del tirocinio curricolare per l'orientamento e la formazione dei giovani (*previa intesa con la VII Commissione*).

Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i disegni di legge di conversione di decreti legge; i progetti di legge assegnati in sede consultiva; gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata a esprimere un parere.

Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta in Commissione e di interrogazioni a risposta immediata in Commissione (*question-time*).

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 9.30.**

## ALLEGATO 1

**5-03630 Siragusa: Situazione lavorativa dei dipendenti del gruppo Secur S.r.l.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante chiede quali iniziative intenda assumere il Ministero del lavoro nei confronti delle centinaia di lavoratori dipendenti del Gruppo Secur Srl, operante nel settore di vigilanza e sorveglianza su Roma, Napoli e Cagliari, che subiscono ormai da mesi la mancata corresponsione degli stipendi, anche a seguito delle fallimentari vicende che hanno caratterizzato il Gruppo negli ultimi anni.

Le più recenti operazioni aziendali risultano essere state la concessione di un affitto d'azienda finalizzato all'acquisto — mai concretizzatosi — e al contempo l'acquisizione del Gruppo Sipro sul territorio romano.

Mi preme sin da subito far presente che, sebbene la problematica in esame non sia stata ancora posta direttamente all'attenzione del Ministero che rappresento, lo stesso tuttavia è intervenuto prontamente avviando una interlocuzione con il Ministero dello sviluppo economico al quale, in diverse forme, si sono rivolti tanto i lavoratori quanto le associazioni sindacali.

Al riguardo, la Direzione Generale del MISE competente in materia, ha rappresentato che gli Uffici di Gabinetto e l'Uf-

ficio del Sottosegretario delegato svolgono da tempo un costante monitoraggio sulla « procedura SIPRO » e, in particolare, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di SIPRO alla società SECUR.

In merito alle difficoltà relative alla situazione occupazionale dei dipendenti, si è appreso che vi è stato un tentativo di istituire un tavolo, anche con i vertici aziendali della Società, i quali tuttavia dopo un primo incontro, non si sono più dimostrati disponibili. Sono, in ogni caso, al vaglio del MISE alcune possibili soluzioni finalizzate a superare l'*impasse*, già comunicate alle varie organizzazioni sindacali.

Ciò posto, in questa sede mi sento di garantire il pieno interessamento del Governo rispetto alla condizione in cui versano i lavoratori interessati, anche tenuto conto delle recenti agitazioni manifestatesi sul territorio.

L'azione del Ministero che rappresento, sarà sicuramente condotta in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico, al fine di trovare la soluzione più adeguata ad assicurare i diritti dei lavoratori, salvaguardando gli interessi della Società.

## ALLEGATO 2

**5-03631 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore logistico delle Marche, penalizzato dal piano di acquisizione del gruppo Conad.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione sulla problematica concernente gli effetti dell'operazione di acquisizione Conad-Auchan, da tempo seguita dal Governo.

Tale operazione, infatti, come ben noto, ha comportato la necessità di aprire presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di crisi appositamente dedicato alla cessione al gruppo Conad dei punti vendita Auchan Retail Italia presenti nelle varie regioni.

All'ultimo incontro svoltosi presso il Ministero dello sviluppo economico il 17 dicembre 2019 sono state invitate le parti a confrontarsi a livello territoriale.

A seguito dell'indicazione ricevuta da Ministero dello sviluppo economico, in cui si raccomandava all'Azienda di effettuare verifiche specifiche insieme alle istituzioni locali con riferimento all'impatto occupazionale in ciascuna regione, il 6 febbraio scorso presso la Regione Marche si è tenuto il primo tavolo al quale hanno partecipato i rappresentanti della proprietà, i rappresentanti sindacali e l'assessore al lavoro, alla formazione e all'istruzione della Regione.

Con specifico riferimento al quesito dell'Onorevole interrogante, la Regione Marche, espressamente interpellata, ha comunicato che nel corso dell'incontro del 6 febbraio, la proprietà ha fornito una mappa della situazione per quanto riguarda la rete commerciale, la struttura di sede e i depositi. È emerso che le criticità

maggiori, dal punto di vista occupazionale, sono rappresentate proprio dalla sede e i depositi. In particolare, nel deposito di Osimo (Xpo logistic) che rifornisce i negozi ex Auchan, sono presenti 101 lavoratori diretti, dove si è verificato un calo di lavoro consistente.

La Regione Marche ha manifestato la propria disponibilità promuovendo tutte le possibili iniziative per garantire i livelli occupazionali e tutelare i lavoratori, cercando di preservare le competenze e le professionalità dei dipendenti ed evitando al contempo un impoverimento del tessuto economico sociale dell'area.

Secondo quanto comunicato dalla Regione, tre sono gli strumenti prospettati dall'Azienda per evitare i licenziamenti: l'attivazione di incentivi alla mobilità volontaria, l'attivazione della cassa integrazione per i periodi relativi alla ristrutturazione e il ricollocamento occupazionale nella rete commerciale e attraverso le politiche attive che sicuramente la Regione Marche metterà in campo.

La stessa Regione ha reso noto che il prossimo incontro è previsto per il prossimo 11 marzo.

In conclusione, per quanto riguarda il Ministero del lavoro, nell'informare che, ad oggi, non risulta pervenuta presso la Amministrazione che rappresento alcuna richiesta di intervento, non posso che garantire la più ampia disponibilità a fornire il necessario supporto a tutela dei lavoratori coinvolti qualora dovessero pervenire richieste dalla Società.

## ALLEGATO 3

**5-03632 Zangrillo: Iniziative per la revisione del « decreto Dignità »  
e dell'istituto del Reddito di Cittadinanza.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante, nel ricondurre esclusivamente agli effetti del decreto dignità e alla normativa sul reddito di cittadinanza i dati relativi al calo del Pil per il 2020, chiede come il Governo intenda intervenire su tali normative al fine di recuperare risorse economiche da destinare al mondo del lavoro come incentivi per l'occupazione e per il sostegno del reddito.

Con riguardo al cosiddetto « Decreto dignità » appare utile in questa sede evidenziare che la *ratio* sottesa a tale norma non è riducibile unicamente all'intento di incrementare i livelli occupazionali ma è diretta soprattutto a sostenere un organico disegno di contrasto alla precarietà che, nella disciplina delle diverse forme contrattuali, riaffermi pienamente la dignità del lavoro e dei lavoratori.

In tale ottica vanno lette le disposizioni che hanno interessato il lavoro a termine, riducendone la durata massima a ventiquattro mesi, re-introducendo la necessità di causali giustificatrici espresse per i contratti di durata superiore a dodici mesi, prevedendo un numero massimo di quattro proroghe effettuabili nell'ambito dello stesso rapporto di lavoro, nonché un tetto massimo di lavoratori a termine pari al 20 per cento del totale dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il medesimo datore di lavoro ed incrementando, infine, il costo contributivo per ogni rinnovo. Nello stesso senso sono da interpretare le modifiche alla disciplina della somministrazione e del lavoro accessorio.

Tali interventi appaiono pienamente in linea con le esigenze espresse dal Parlamento europeo nella Risoluzione approvata il 31 maggio 2018, in risposta alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all'abuso dei contratti a tempo determinato.

Con riguardo, invece, al cosiddetto « reddito di cittadinanza » mi preme evidenziare che tale misura, introdotta nel nostro ordinamento con il decreto-legge n. 4 del 2019, è volta a introdurre in Italia uno strumento universale di contrasto alla povertà, di sostegno all'inclusione sociale con l'obiettivo primario di favorire il reinserimento nel mondo del lavoro.

Ciò premesso, appare riduttivo valutare lo strumento del reddito di cittadinanza comparandolo esclusivamente al dato relativo alla percentuale di beneficiari che hanno trovato un'occupazione, trattandosi, di contro, di una misura di reddito minimo che tiene insieme obiettivi di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, con obiettivi di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. È necessario peraltro tenere nella dovuta considerazione il breve tempo trascorso dall'avvio della misura e la circostanza che gli interventi di rafforzamento dei Centri per l'impiego e dei Servizi competenti in materia di contrasto alla povertà per la predisposizione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale sono ancora in fase di implementazione. Pertanto, la sua efficacia non può che essere valutata,

nel breve periodo, in riferimento alla capacità di preservare i diritti essenziali e la dignità della persona e del suo nucleo familiare garantendo ai beneficiari, oltre al sostegno economico, anche un insieme di servizi di accompagnamento e supporto per l'inclusione sociale e lavorativa, favorendo la capacità autonoma di contribuire

alla propria comunità ed impedendo la trasmissione intergenerazionale della povertà.

Ribadisco, infine, che il Ministero che rappresento profonde intenso impegno su una politica che assicuri lavoro e condizioni di benessere a tutta la popolazione.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	32
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-03637 De Filippo: Iniziative per evitare la sospensione della produzione di vaccini per motivi economici .....	39
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	42
5-03638 Pini: Sull'approvvigionamento di cannabis ad uso terapeutico .....	40
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	43
5-03639 Mugnai: Misure di prevenzione sanitaria per gestire il rientro in Toscana delle persone provenienti dalla Cina .....	40
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	44
5-03640 Bologna: Risultanze degli accertamenti condotti sul caso della morte di una ragazza nella provincia di Viterbo .....	40
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	46
5-03641 Bellucci: Iniziative per garantire la salvaguardia del diritto alla salute e l'adeguata assistenza dei pazienti nella regione Lazio .....	41
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	47
5-03642 Panizzut: Sui requisiti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle professioni sanitarie .	41
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	49

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 20 febbraio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.

#### ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 157.**

*(Esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Rossana BOLDI, *presidente*, fa presente che la richiesta di parere è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro l'11 marzo 2020. La richiesta di parere è altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimersi sulle conseguenze di carattere finanziario.

Avverte preliminarmente che, non essendo stato ancora acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo schema è stato assegnato con riserva e, pertanto, l'espressione del parere parlamentare è subordinata all'effettiva trasmissione di tale documentazione.

Dà, quindi, la parola al relatore, deputato Provenza, per lo svolgimento della relazione.

Nicola PROVENZA (M5S), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui agli articoli 1 e 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018). Tali articoli riguardano il recepimento

della direttiva 2013/59/Euratom, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione. Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018; risulta avviata contro l'Italia la procedura di infrazione 2018/2044, che ha portato la Commissione europea a comunicare, il 17 maggio 2018, la messa in mora formale, ad inviare, il 24 gennaio 2019, un parere motivato chiedendo il recepimento della richiamata direttiva, e infine, il 25 luglio 2019, a deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato recepimento, in quanto, come si legge nel comunicato, alla data del 25 luglio 2019 «le autorità italiane non hanno adottato alcuna legge di recepimento della direttiva, o comunque non la hanno notificata alla Commissione».

Fa presente, poi, che la citata direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni in materia, contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo inoltre ulteriori temi, in precedenza trattati solo nell'ambito di raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerati (come le esposizioni volontarie per motivi non medici).

Il citato articolo 20 della legge n. 117 del 2019 ha previsto norme procedurali e specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, ad integrazione di quelli generali. Riguardo alle norme procedurali, il comma 2 del predetto articolo 20 prevede che il decreto o i decreti legislativi siano adottati senza modificare l'assetto e la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'am-



biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

I principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega prevedono (comma 1 dell'articolo 20): l'introduzione delle modifiche e integrazioni necessarie per il corretto e integrale recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom, assicurando anche il coordinamento tra le disposizioni oggetto di modifica o integrazione (lettera *a*). In particolare, si prevedono anche le ipotesi dell'adozione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, ovvero di un testo unico volto al riordino e armonizzazione della normativa di settore. In merito, nella redazione del presente schema di decreto, come indicato anche nella relazione illustrativa, si è scelta la soluzione di un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione. Si prevede altresì che il testo di riassetto e semplificazione (o il testo unico) stabilisca l'abrogazione espressa dello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995 e delle altre disposizioni di settore incompatibili, in particolare del decreto legislativo n. 187 del 2000 e del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (che recepiscono due delle direttive in materia di radiazioni ionizzanti abrogate dalla direttiva 2013/59/Euratom); il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom), fermo restando quanto previsto dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in materia di controllo sulla radioattività ambientale (lettera *b*); la definizione a carico degli utilizzatori, dei commercianti e importatori di sorgenti radioattive, nonché dei produttori, detentori, trasportatori e gestori di rifiuti radioattivi, di obblighi di registrazione e comunicazione all'Ispetto-

rato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione dei dati relativi alla tipologia e quantità di tali sorgenti e rifiuti (lettera *c*); la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di autorizzazione per la raccolta e il trasporto di sorgenti e rifiuti radioattivi, introducendo specifiche sanzioni in caso di violazione delle norme di sicurezza nucleare e radioprotezione per il trasporto (lettera *d*); ove già previste dalla normativa nazionale vigente, il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom (lettera *e*); la revisione – con riferimento alle esposizioni mediche – dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose (lettera *f*); l'introduzione (lettera *f*) di una chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professionisti coinvolti nelle medesime esposizioni mediche, con particolare riferimento al medico, all'odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi carico della responsabilità clinica (per le esposizioni in oggetto) in accordo con i requisiti nazionali; l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione, anche garantendo coerenza e continuità con le disposizioni del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 (lettera *g*); la razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti autorizzativi (lettera *h*); la garanzia, nella predisposizione del sistema di controlli, di cui alla direttiva 2013/59/Euratom, dei più alti livelli di salute per il personale aeronavigante esposto a radiazioni ionizzanti, comprese quelle cosmiche (lettera *i*); la revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, « al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle vio-

lazioni» (lettera *l*)); la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al finanziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (lettera *m*)); l'adozione di un nuovo Piano nazionale radon che, « sulla base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri », recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione – attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse – e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate (lettera *n*)).

Evidenzia che lo schema di decreto all'esame della Commissione costituisce un testo molto complesso, che si compone di 17 titoli, per complessivi 245 articoli. Si limiterà pertanto, nella sua relazione, ad illustrare sinteticamente il contenuto dei diversi titoli, segnalando che gli approfondimenti su specifici temi potranno essere svolti nel prosieguo dell'esame del provvedimento, eventualmente anche attraverso lo svolgimento di alcune audizioni. Fa, inoltre, rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.

Osserva, altresì, che alcune delle materie oggetto del presente provvedimento investono la competenza di altre Commissioni, che potranno dare il loro apporto attraverso la formulazione di rilievi.

Entrando nel merito del contenuto, rileva che il Titolo I concerne le specifiche finalità dello schema di decreto legislativo, volto a recepire la definizione di un sistema di protezione dalle radiazioni ionizzanti maggiormente restrittivo e cautelativo ai fini della protezione della salute umana nel lungo termine, in coerenza con i criteri di delega contenuti nella legge di delegazione europea 2018, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale, e rafforzando l'attuale quadro normativo definito dalle vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 230 del 1995, che ha

dato attuazione a pregresse direttive Euratom. Il Titolo I contiene sei articoli che recepiscono i corrispondenti articoli della direttiva, integrandoli, in alcuni casi, con le disposizioni già presenti in materia nel nostro ordinamento, contenute nel citato decreto legislativo n. 230 del 1995. I primi tre articoli riportano le finalità e i principi del sistema di radioprotezione (articolo 1) riassumendo gli obiettivi della nuova direttiva 2013/59 Euratom oggetto di recepimento (protezione sanitaria, sicurezza nucleare, gestione responsabile dei rifiuti radioattivi e sorveglianza e controllo delle loro spedizioni) e definendo l'ambito di applicazione.

Viene stabilito il principio di giustificazione delle pratiche (articolo 4) in quanto l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti deve essere giustificato in termini di benefici per la collettività rispetto ai potenziali danni alla salute anche a lungo termine, mentre il principio di ottimizzazione (articoli 5 e 6) impone di determinare la dose di radiazioni ricevuta, la probabilità dell'esposizione e il numero degli individui esposti.

Il Titolo II si compone di una sola disposizione (articolo 7) volto a circoscrivere il campo di applicazione del testo dello schema di decreto in esame mediante 162 definizioni in ordine alfabetico, mentre la direttiva 2013/59/Euratom, oggetto di recepimento, riporta un numero di 99 definizioni, in ordine non alfabetico.

Il Titolo III elenca le autorità istituzionalmente competenti in merito alle attività previste (articolo 8) al fine di garantire la protezione disposta dallo schema di decreto in esame e le funzioni ispettive svolte dalle medesime (articolo 9). Si tratta di alcune amministrazioni ministeriali (Salute, Difesa, Ambiente, Lavoro, Sviluppo economico, Interno) oltre che del Dipartimento per la Protezione civile della Presidenza del Consiglio. Come autorità di regolamentazione, invece, si individua l'ISIN (l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione), già previsto quale autorità indipendente in materia di sicurezza nucleare dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 45 del 2014,

che ha attuato la direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva del quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Il Titolo IV, diviso in Capi e Sezioni, comprendente gli articoli da 10 a 29, detta la disciplina dell'ambito relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti ai fini della protezione dall'esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Vengono, inoltre, definite le pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale e individuate talune attività lavorative che comportano l'esposizione a particolari radiazioni.

Rispetto alla legislazione vigente, vengono introdotte alcune innovazioni sintetizzabili quali la previsione relativa all'istituzione del Piano di azione nazionale per il radon, la determinazione dei nuovi livelli di riferimento per la concentrazione di attività di radon, l'indicazione dei criteri per l'individuazione delle aree prioritarie per l'intervento di risanamento da radon, oltre ad altre previsioni di carattere generale, finalizzate a dare una organicità e valenza nazionale alle disposizioni in materia.

Il Titolo V (articoli da 30 a 35) detta disposizioni riguardanti le lavorazioni minerarie che attengono ad una disciplina non interessata dalla direttiva 2013/59/Euratom oggetto di recepimento da parte dello schema di decreto in esame. Tali disposizioni sono pertanto oggetto di una revisione formale per un loro coordinamento con le nuove previsioni, ma non vengono modificate nella sostanza.

Il Titolo VI (articoli da 36 a 45) detta disposizioni concernenti il regime giuridico per importazione, produzione, commercio trasporto e detenzione di materie grezze, materiali o sorgenti radioattivi.

Il Titolo VII (articoli da 46 a 61) contiene disposizioni relative al regime autorizzatorio e alle attività di controllo in materia di radioprotezione.

In particolare, gli articoli da 55 a 61 dettano disposizioni in materia di rifiuti radioattivi che presentano, oltre al rischio

da radiazioni, altre caratteristiche di pericolosità, anche con riferimento allo smaltimento nell'ambiente.

Il Titolo VIII è composto dagli articoli da 62 a 75, suddivisi in Capo I, relativo al controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività, che sono contenitori di materiale radioattivo incapsulato la cui attività eccede il limite specificato dalla normativa, e Capo II, che tratta delle sorgenti orfane.

Ricorda che la direttiva 2013/59 riserva una specifica attenzione alle sorgenti orfane, cioè alle sorgenti radioattive che non sono esenti né sottoposte a controllo regolamentare, o perché non lo sono mai state o perché sono state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, rubate o comunque trasferite senza apposita autorizzazione.

Il Titolo IX (articoli da 76 a 101) riproduce, con alcuni aggiornamenti, il Capo VII del D.lgs. 230/1995. La materia e le relative disposizioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom; pertanto, gli articoli in esame riproducono, aggiornandole, le disposizioni vigenti in materia (articoli da 36 a 58) del decreto legislativo n. 230 del 1995. Tra gli aggiornamenti è compresa anche la sostituzione degli enti ANPA e ISPRA con ISIN.

Il Titolo X è composto dagli articoli da 102 a 105, che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2013/59/Euratom, ma riprendono testualmente, aggiornandole, le disposizioni contenute nel Capo VII-*bis* del decreto legislativo n. 230 del 1995.

In particolare, si dispone in materia di requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti al titolare dell'autorizzazione di impianti nucleari, di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nonché di competenze e capacità in materia di sicurezza nucleare, inclusa la preparazione alla gestione delle emergenze sul sito attraverso idonei programmi di formazione e aggiornamento forniti da istituti e organismi competenti.

Il Titolo XI, che consta di 41 articoli (articoli da 106 a 146), disciplina le garanzie da assicurare ai lavoratori esposti a

radiazioni ionizzanti. La relazione illustrativa dello schema rileva che, rispetto alla vigente disciplina, il Titolo in esame, in linea di massima, si limita a specificare, a livello di maggior dettaglio, disposizioni già in essere.

Il Titolo XII (articoli da 147 a 155) reca le disposizioni inerenti alla protezione della popolazione dai rischi dovuti all'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in un'ottica di rafforzamento della tutela della salute pubblica.

La relazione illustrativa dello schema in esame osserva che, nella nuova direttiva oggetto di recepimento, la contaminazione dell'ambiente è presa in considerazione per gli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti a lungo termine sulla salute della popolazione « e non considera più la contaminazione solo come via di esposizione per individui della popolazione direttamente interessati ».

Il Titolo XIII (articoli da 156 a 171) concerne la radioprotezione rispetto alle esposizioni mediche e le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti.

Ricorda che le disposizioni specifiche sulle esposizioni mediche sono contenute nel Titolo VII della direttiva 2013/59/Euratom e risultano coerenti, sia per struttura che per contenuto, con le previgenti disposizioni della direttiva 97/43/Euratom (oggetto della medesima materia e recepita in Italia con il decreto legislativo n. 187 del 2000), della quale riproduce testualmente diversi passaggi. Sono stati, tuttavia, introdotti taluni elementi di novità, finalizzati principalmente a sottolineare i seguenti aspetti: giustificazione nei programmi di *screening*; informazione preventiva al paziente su rischi e benefici dell'esposizione; responsabilità riguardo l'ottimizzazione; definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali (in particolare, lo specialista in fisica medica); qualità e sicurezza delle attrezzature; sistema di registrazione delle dosi.

Entrando nel dettaglio dei singoli articoli, essendo il Titolo XIII quello di maggiore interesse rispetto alle competenze della XII Commissione, segnala che l'articolo 158 ribadisce il principio di ottimizzazione

al caso specifico delle esposizioni mediche, prevedendo che le dosi devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta o dell'obiettivo terapeutico perseguito, tenendo conto di fattori economici e sociali. Rilevante è il ruolo attribuito al responsabile dell'impianto radiologico, chiamato a garantire che si tenga conto dei livelli diagnostici di riferimento, ove disponibili, nonché delle indicazioni più aggiornate pubblicate dall'Istituto superiore di sanità e delle linee guida riportate in allegato (allegato n. XXVI).

L'articolo 159 definisce le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche. In ottemperanza al criterio di delega menzionato, l'articolo in esame precisa con maggiore dettaglio la materia, riconducendola ad un unico articolo (nel decreto legislativo n. 187 del 2000, la disciplina è recata dagli articoli 5 e 7).

L'articolo 160, nel disciplinare la figura dello specialista in fisica medica, attua fedelmente l'articolo 83 della direttiva 2013/59/Euratom, che elenca con maggiore dettaglio i compiti di tale professionista rispetto alla precedente direttiva 97/43/Euratom. L'articolo in esame risulta, pertanto, innovativo, quindi privo di corrispondenze nel decreto legislativo n. 187 del 2000. Si prevede, in particolare, che lo specialista in fisica medica abbia in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni mediche, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito della dosimetria e dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche (comma 1). Il comma 2 reca in dettaglio i compiti di tale professionista sanitario. Il comma 3 introduce il principio innovativo della collaborazione, previsto dal richiamato articolo 83 della più volte richiamata direttiva, dello specialista in fisica medica con l'esperto di radioprotezione incaricato della protezione dei lavoratori e degli individui della

popolazione. Tale collaborazione deve essere concretamente garantita dall'esercente.

L'articolo 161 stabilisce che il Ministero della salute adotti linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate e standardizzate, nonché i criteri per individuare le pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e delle province autonome, con il concorso delle società scientifiche.

L'articolo 162, nel disciplinare la formazione nel settore dell'esposizione medica, razionalizza e aggiorna il corrispondente articolo 7 del decreto legislativo n. 187 del 2000. In particolare: vengono espunte e ricondotte al nuovo articolo 159 le parti assimilabili ai ruoli e responsabilità dei professionisti sanitari; il sistema della formazione dei professionisti viene ricondotto al sistema Educazione continua in medicina (ECM); vengono introdotti specifici requisiti in termini di percentuale di crediti da conseguire nella specifica materia della radioprotezione del paziente, estesi ai medici di medicina generale al fine di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni (comma 3); si prevede che l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (AGENAS) introduca nel proprio « Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM » l'obiettivo formativo specifico « Radioprotezione del paziente » (comma 5).

L'articolo 163 disciplina le attrezzature medico-radiologiche e reca importanti innovazioni rispetto al corrispondente articolo 8 del decreto legislativo n. 187 del 2000, derivanti dall'attuazione dell'articolo 60 della direttiva 2013/59/Euratom.

L'articolo 164 aggiorna gli obblighi in capo al responsabile dell'impianto radiologico riguardo la conservazione della documentazione sulle prove e test di qualità delle attrezzature medico-radiologiche, indispensabile in caso di avvicendamento

delle figure professionali, già previsti dall'articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 187 del 2000.

L'articolo 165, nel disciplinare le pratiche speciali, ovvero le più delicate dal punto di vista della radioprotezione del paziente in quanto comportanti esposizioni di soggetti in età pediatrica, di soggetti nell'ambito di programmi di *screening* e di pratiche radiologiche con alte dosi, nonché di soggetti sottoposti a trattamenti radioterapeutici, aggiorna il corrispondente articolo 9 del decreto legislativo n. 187 del 2000, dando attuazione alle più articolate disposizioni in materia della direttiva 2013/59/Euratom. Le novità riguardano i requisiti sulla formazione del personale e sulle attrezzature per lo svolgimento di pratiche a dosi molto elevate (radioterapia e tomografia computerizzata), come richiesto dall'articolo 61 della citata direttiva. Per tale tipo di pratiche vengono infatti rafforzati e soggetti a una più rigorosa tracciabilità i requisiti di qualità per quanto riguarda: la gestione delle attrezzature, i processi di giustificazione e ottimizzazione, le procedure e la responsabilità delle figure professionali.

L'articolo 166 concerne la protezione particolare durante la gravidanza e l'allattamento; al riguardo, la direttiva 2013/59/Euratom non introduce particolari innovazioni rispetto alla direttiva 97/43/Euratom; pertanto, il corrispondente articolo 10 del decreto legislativo n. 187 del 2000 mantiene sostanziale validità. Si rileva, tuttavia, come il comma 3 risulti innovativo rispetto al decreto legislativo n. 187 del 2000 nel prevedere che, qualora una paziente in stato di gravidanza riferisca circa la probabile sussistenza di tale stato successivamente allo svolgimento della pratica radiologica, il medico specialista debba fornire le informazioni del caso sui rischi per il nascituro, previa valutazione della dose assorbita da parte dello specialista in fisica medica.

L'articolo 167 tratta delle esposizioni accidentali e indebite, che si verificano a seguito di eventi anomali o errore umano. Rispetto al corrispondente articolo 11 del decreto legislativo n. 187 del 2000, ven-

gono introdotte le innovazioni necessarie a dare attuazione ai nuovi requisiti specifici richiesti dall'articolo 63 della direttiva 2013/59/Euratom.

L'articolo 168, nel disciplinare la valutazione delle dosi alla popolazione e gli *audit* clinici, unisce in un unico articolo le tematiche trattate in due distinti articoli del decreto legislativo n. 187 del 2000 (articolo 12 per la valutazione dosi, articolo 6, comma 4, per gli *audit*), con l'obiettivo di istituire un sistema di gestione che preveda un regolare flusso di informazioni tra le strutture sanitarie e le regioni, al fine di valutare e ottimizzare le esposizioni e la qualità delle prestazioni.

L'articolo 169 recepisce l'articolo 22 della direttiva 2013/59/Euratom, nella sola fattispecie delle pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a scopo non medico svolte con attrezzature medico-radiologiche. A tal fine, il comma 1 elenca le pratiche ammesse (per l'accertamento preventivo dei requisiti di idoneità fisica al lavoro, a scopo medico-legale o assicurativo, per la determinazione della minore età e per l'identificazione di oggetti occultati all'interno del corpo umano), mentre il comma 2 indica i rispettivi requisiti in termini di responsabilità, giustificazione, ottimizzazione e procedure.

L'articolo 170 disciplina la vigilanza sull'applicazione del titolo in commento, attribuendola in via esclusiva agli organi del Servizio sanitario nazionale competenti per territorio (la disposizione corrisponde all'articolo 15 del decreto legislativo n. 187 del 2000).

L'articolo 171 concerne le modifiche degli allegati al titolo in esame e riprende testualmente l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 187 del 2000.

Il Titolo XIV (articoli da 172 a 197) disciplina il sistema di gestione delle emergenze (relative alle radiazioni ionizzanti), definendo, tra l'altro, le competenze in materia della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della protezione civile. In particolare, il Capo I disciplina le varie tipologie di piani di emergenza, mentre il Capo II concerne le attività e pro-

cedure inerenti all'informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze disciplinate dal Capo I.

Il Titolo XV (articoli da 198 a 204) detta la disciplina di particolari situazioni di esposizione esistente. Esse, comprese nell'allegato XVII della direttiva 2013/59/Euratom, vengono elencate all'articolo 198, che fa riferimento: all'esposizione dovuta alla contaminazione di aree da parte di materiale radioattivo, derivante da attività del passato mai controllate, da un'emergenza o da incidenti o eventi nucleari o radiologici anche avvenuti all'estero; all'esposizione dovuta a materiali contaminati da sostanze radioattive; all'esposizione a beni di consumo contenenti radionuclidi.

Il Titolo XVI (articoli da 205 a 231) reca la disciplina dell'apparato sanzionatorio. Tale disciplina va riportata al criterio direttivo di cui all'articolo 20, comma 1) lettera l) della legge n. 117/2019, che rimette al legislatore delegato il compito di provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive nonché di conseguire una maggior efficacia nella prevenzione delle violazioni.

Il Titolo XVI è suddiviso in tre Capi. Il Capo I (articoli da 205 a 214) disciplina gli illeciti penali; il Capo II (articoli da 215 a 224) attiene agli illeciti amministrativi; il Capo III (articoli da 225 a 231) reca disposizioni ulteriori.

Nel Capo I sono state suddivise per articoli autonomi le contravvenzioni relative ai diversi Titoli in cui si riparte il decreto in ragione dei diversi settori di intervento. La pena prevista, in misura variabile tra un minimo e un massimo, è sempre quella dell'arresto e dell'ammenda, applicati congiuntamente o in via alternativa.

Si limita, in questa sede, a segnalare gli articoli 212 e 213 (corrispondenti all'articolo 140 del decreto legislativo n. 230 del 1995) che stabiliscono, rispettivamente, le sanzioni penali relative al Titolo XII (Esposizione della popolazione) e al Titolo

XIII (Esposizioni mediche). Con riferimento a quest'ultimo vengono sanzionate, tra le altre, le violazioni ai divieti di esposizione ingiustificata e alle prescrizioni sugli obblighi informativi, sulle qualifiche del personale sanitario addetto, sull'adozione degli interventi correttivi sulle attrezzature medico-radiologiche (articoli 157-159, e 161,163,166 e 167).

Analogamente, nel Capo II sono stati suddivisi per articoli autonomi gli illeciti amministrativi relativi ai diversi Capi in cui si riparte il decreto in ragione dei diversi settori di intervento. Viene prevista, per le diverse violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria variabile tra un minimo ed un massimo. Si tratta per lo più di violazione di obblighi di comunicazione, informazione, notifica o trasmissione. Le sanzioni relative al Titolo XIII (Esposizioni mediche) sono recate dall'articolo 223.

Il Titolo XVII (articoli da 232 a 245) reca le disposizioni transitorie e finali.

In particolare, le abrogazioni vengono disposte dall'articolo 243 e riguardano: gli articoli 3, 4 e 5 della legge n. 1860 del 1962 (Impiego pacifico dell'energia nucleare); il decreto legislativo n. 230 del 1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili); il decreto legislativo n. 187 del 2000 (Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche); il decreto legislativo n. 52 del 2007 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane) e il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 settembre 2011.

Rossana BOLDI, *presidente*, comunica che nell'odierna riunione dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, è stato stabilito che i gruppi interessati devono far pervenire eventuali richieste di audizioni sull'atto in discussione entro la giornata di mercoledì 26 febbraio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della vicepresidente Rossana BOLDI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

Rossana BOLDI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti televisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-03637 De Filippo: Iniziative per evitare la sospensione della produzione di vaccini per motivi economici.**

Maria Chiara GADDA (IV) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Chiara GADDA (IV), replicando, rileva che la risposta riprende elementi già contenuti nell'atto di sindacato ispettivo da lei presentato.

Osserva quindi che, allo stato attuale, appare opportuno che le persone colpite dalla grave forma allergica descritta nell'interrogazione in oggetto si rivolgano

nuovamente alle strutture sanitarie per provare a riprendere le terapie sospese, in attesa di individuare possibili soluzioni alternative.

Ricorda che l'Ambasciata d'Italia in Giappone, manifestando il proprio coinvolgimento nella problematica in oggetto, ha segnalato che il farmaco disponibile in Giappone è utilizzabile solo attraverso una prescrizione e una somministrazione effettuata a livello locale.

In conclusione, auspica che sia individuata una soluzione idonea per alleviare le gravi conseguenze che le persone che soffrono di allergia al cipresso rosso giapponese si trovano a vivere oramai dal 2015.

**5-03638 Pini: Sull'approvvigionamento di cannabis ad uso terapeutico.**

Giuditta PINI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giuditta PINI (PD), replicando, rileva che la risposta fornisce gli opportuni chiarimenti rispetto alle motivazioni che hanno portato all'annullamento della procedura di gara per la produzione di farmaci a base di *cannabis* e, allo stesso tempo solleva forti perplessità rispetto alle decisioni assunte dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze. Sottolinea, infatti, che da parte di pazienti, medici e farmacisti giungono numerose segnalazioni rispetto alla difficoltà di reperimento di tali farmaci, ricordando che ciò può determinare l'instaurarsi di un circolo vizioso in quanto tale difficoltà può provocare una diminuzione delle prescrizioni, con conseguente apparente diminuzione della richiesta.

Nel porre in evidenza la chiarezza dei dati forniti dal Ministero della salute, preannuncia la presentazione di un atto di sindacato ispettivo rivolto al Ministero della difesa al fine di comprendere le motivazioni di scelte che, limitando di

fatto la produzione di farmaci a base di *cannabis*, vanificano gli obiettivi della normativa introdotta nella passata legislatura, con grave danno per i pazienti.

**5-03639 Mugnai: Misure di prevenzione sanitaria per gestire il rientro in Toscana delle persone provenienti dalla Cina.**

Erica MAZZETTI (FI) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, osserva che la risposta contiene numerosi elementi già forniti dal Governo in sede parlamentare, senza tuttavia tenere nella giusta considerazione la complessità della situazione in Toscana.

In particolare, nell'area di Prato si registra una forte presenza di cittadini cinesi, sia regolari che clandestini, rientrati dalla Cina dopo i festeggiamenti per il capodanno, che in molti casi vivono in condizioni di affollamento e di carenza dal punto di vista igienico-sanitario, spesso anche all'interno degli stessi capannoni dove svolgono il loro lavoro. Pertanto, la quarantena volontaria alla quale si sta sottoponendo la comunità cinese di Prato e dintorni sfugge ad un effettivo controllo.

Nel porre in evidenza il disagio vissuto dalla popolazione locale e i timori per il forte rischio di contagio, sottolinea che le misure di prevenzione adottate dalla Giunta regionale appaiono del tutto inadeguate.

Sollecita, pertanto, un continuo monitoraggio della situazione da parte del Ministero la salute, che non deve essere condizionato dalla vicinanza politica tra il Ministro Speranza e il presidente della regione Toscana.

**5-03640 Bologna: Risultanze degli accertamenti condotti sul caso della morte di una ragazza nella provincia di Viterbo.**

Massimo Enrico BARONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.



La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo Enrico BARONI (M5S), replicando, si dichiara pienamente soddisfatto della risposta. Sollecita, allo stesso tempo, una vigilanza relativa anche ad altre strutture dell'ospedale di Viterbo, segnalando di aver potuto constatare personalmente le condizioni di grave degrado del servizio permanente di diagnosi e cura che presenta caratteristiche che giudica « neo manicomiali ».

Evidenzia, inoltre, che l'importante servizio di prevenzione della violenza nei confronti delle donne offerto da tale struttura sanitaria viene svolto in assenza di quelle che dovrebbero essere le professionalità specifiche rispetto a tale tematica.

**5-03641 Bellucci: Iniziative per garantire la salvaguardia del diritto alla salute e l'adeguata assistenza dei pazienti nella regione Lazio.**

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, valuta con favore l'ipotesi di un incremento del *budget* a favore del Centro di educazione motoria prospettato nella risposta.

Tuttavia, nel ricordare che l'interrogazione da lei presentata trae origine dalle sollecitazioni delle famiglie coinvolte che si sono battute per scongiurare la chiusura di tale struttura e che continuano ad evidenziare carenze di personale, si dichiara preoccupata per il fatto che la

risposta non riconosce il disagio vissuto quotidianamente da tutti i soggetti coinvolti.

Osserva, in proposito, che un riconoscimento della problematica esistente costituisce il primo passo per l'individuazione di una soluzione precisando che, per aprire un confronto con le famiglie, appare necessario in primo luogo scusarsi rispetto a tutte le difficoltà da loro vissute a causa delle carenze nell'assistenza di pazienti che presentano patologie molto gravi.

Per le ragioni esposte, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta dal Governo.

**5-03642 Panizzut: Sui requisiti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle professioni sanitarie.**

Alessandra LOCATELLI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandra LOCATELLI (LEGA), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatta della risposta, rilevando, tra l'altro, un approccio discontinuo per quanto riguarda il tema inerente alla tutela dei dati personali.

Nel ribadire le gravi problematiche che interessano molti operatori sanitari ai fini dell'iscrizione negli elenchi speciali, auspica che sia fornito loro un chiarimento in tempi rapidi con gli strumenti che sono nella disponibilità del Ministero della salute.

Rossana BOLDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.55.**

## ALLEGATO 1

**5-03637 De Filippo: Iniziative per evitare la sospensione della produzione di vaccini per motivi economici.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione in esame è di estrema rilevanza e gli Uffici del Ministero della salute e dell'Aifa sono molto attenti all'impatto in termini di accesso alle cure di quanto esposto, pur tuttavia, come è noto, sembra opportuno segnalare che l'Agenzia Italiana del Farmaco non dispone di specifici strumenti regolatori finalizzati a chiedere, con un provvedimento autoritativo, alle aziende farmaceutiche di produrre un determinato medicinale, anche in presenza di acclamate esigenze dei pazienti.

Pertanto, le possibilità a disposizione dei pazienti, come già noto agli Onorevoli interpellanti, sono quelle delineate dalle norme introdotte dal decreto ministeriale 11 febbraio 1997, recante « Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero », e dai successivi decreti ministeriali che hanno apportato modifiche alle norme contenute in detto decreto: decreto ministeriale 20 aprile 2005, decreto ministeriale 31 gennaio 2006 e decreto ministeriale 16 novembre 2007.

In base alla vigente normativa, l'importazione in Italia di specialità medicinali registrate ed in commercio all'estero, ma non autorizzati all'immissione in commercio nel territorio nazionale, è subordinata ad una richiesta specifica da parte del medico curante del paziente, operante in una struttura pubblica o ad essa assimilata.

La richiesta viene inoltrata agli Uffici di Sanità Marittima, Aeroportuale e di Frontiera del Ministero della salute, nonché all'ufficio doganale ove sono espletate le formalità di importazione, e riguarda un quantitativo di medicinale per terapia non superiore a 90 giorni.

L'importazione delle specialità medicinali è giustificata da oggettivi caratteri di eccezionalità e l'impiego del farmaco deve avvenire nel rispetto sia della normativa in vigore in Italia sia delle condizioni d'uso autorizzate nel Paese di provenienza; pertanto, il medicinale deve essere utilizzato in Italia solo per le indicazioni terapeutiche per le quali risulta registrato all'estero, e sotto la responsabilità del medico richiedente.

Il costo dei medicinali importati dall'estero permane a carico del paziente, a meno che l'acquisto venga richiesto da una struttura ospedaliera e tali farmaci siano utilizzati in ambito ospedaliero.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 4-bis, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale: *a)* i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non in Italia; *b)* i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica; *c)* i medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Detti medicinali vengono inseriti in un apposito elenco a cura della Commissione Unica del Farmaco, organo tecnico-scientifico operante presso AIFA, ed in tale elenco vengono inseriti (e sono dispensati a carico del Servizio Sanitario Nazionale) anche i medicinali che possono essere utilizzati per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, purché essa sia nota e conforme a ricerche condotte nell'ambito della comunità medico-scientifica, secondo parametri di economicità ed appropriatezza.

## ALLEGATO 2

**5-03638 Pini: Sull'approvvigionamento di cannabis ad uso terapeutico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In occasione della seduta dedicata alla discussione di interrogazioni parlamentari a risposta immediata del 31 ottobre 2019, ho espresso la piena disponibilità del Ministero della salute a fornire ulteriori indicazioni riguardo alla questione oggi in esame, pertanto ringrazio le onorevoli interroganti che oggi mi stanno fornendo la possibilità di farlo.

Per quanto concerne le effettive motivazioni che hanno determinato l'annullamento dell'acquisto del lotto di gara numero 3 vinto dall'azienda «Aurora Padanios» in quanto rifiutato dallo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM) a cui si fa riferimento nel presente atto ispettivo, si precisa che tali motivazioni sono state pubblicate per dovere di trasparenza nel sito dei bandi di gara dell'Agenzia Industrie Difesa e sono venute a conoscenza di questo Ministero soltanto successivamente alla data del 31 ottobre 2019.

Il decreto di annullamento della procedura di gara in autotutela relativamente al lotto numero 3 è stato determinato dal parere del Direttore dello Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze che, vista la sopravvenuta irrilevanza, nel quadro del fabbisogno nazionale, della

tipologia «Cannabis infiorescenza ad alto contenuto di CBD», ha ritenuto non necessario l'approvvigionamento in questione, tanto più che l'Agenzia Industrie Difesa non ha assunto alcun impegno contrattuale in materia con l'azienda citata.

Come ho già rappresentato nella precedente occasione, al Ministero della salute, quale Organismo statale per la Cannabis, è attribuito il monitoraggio delle attività poste in essere dallo Stabilimento di Firenze in relazione all'impiego dei fondi finalizzati:

1) all'ampliamento della produzione nazionale di infiorescenze di Cannabis a uso medico di qualità e grado farmaceutico EU – GMP conformi alle specifiche di produzione farmaceutica depositate all'AIFA e complete degli studi di stabilità previsti dalla normativa EU;

2) allo sviluppo di nuove preparazioni vegetali a base di cannabis per la successiva distribuzione alle farmacie.

Per ulteriori, specifici profili, si ritiene opportuno investire direttamente il Ministero della difesa.

## ALLEGATO 3

**5-03639 Mugnai: Misure di prevenzione sanitaria per gestire il rientro in Toscana delle persone provenienti dalla Cina.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La questione in esame è di estrema rilevanza e attualità, per esigenze di sintesi connesse alla tipologia di risposta all'atto ispettivo in esame, mi rimetto alle informazioni dettagliate rese nel mese di gennaio scorso, direttamente dal Ministro sia in questa Commissione che in Assemblea.

Mi limito, pertanto in questa sede, prima di rispondere al quesito posto, di ribadire alcune informazioni essenziali sul nuovo coronavirus.

Come riportato dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie (ECDC), la probabilità di osservare casi a seguito di trasmissione interumana all'interno dell'Unione Europea (UE) e del Regno Unito attualmente è stimata bassa. La probabilità di infezione per la popolazione UE/SEE (spazio economico europeo) e del Regno Unito è considerata molto bassa. Sebbene siano stati segnalati casi importati da diversi paesi UE e dal Regno Unito, il numero complessivo di casi segnalati nell'area rimane basso e sono in atto misure di contenimento.

Sebbene le informazioni sulla gravità del caso e l'efficacia delle misure di controllo rimangano molto limitate, le evidenze attuali indicano che il tasso complessivo stimato di mortalità dei casi è del 2-3 per cento e che il 23 per cento dei casi di polmonite ospedalizzati ha richiesto il ricovero in terapia intensiva.

In Italia, come noto, il Ministero della salute, in accordo con le regioni, ha avviato tutte le procedure per l'identificazione tempestiva e la gestione appropriata, con procedure omogenee su tutto il territorio nazionale.

L'OMS, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato quest'epidemia un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

*Iniziative del Governo in Italia.*

Il Ministero della salute ha immediatamente attivato controlli sui voli diretti da Wuhan, che sono stati implementati a partire dall'8 gennaio 2020. Con l'estendersi dell'epidemia e la cancellazione, da parte delle autorità cinesi, dei voli diretti verso altri Paesi, i controlli sono stati estesi a tutti i voli provenienti dalla Cina con misurazione della temperatura di tutti i passeggeri prima dello sbarco da parte di personale sanitario.

Il 4 febbraio 2020 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato istruzioni affinché venga assicurata l'attività di sorveglianza sanitaria per tutti i passeggeri in arrivo negli aeroporti internazionali italiani.

Sul territorio nazionale, il 22 gennaio 2020 è stata attivata una sorveglianza specifica per le infezioni da 2019-nCoV e sono state diramate istruzioni per la gestione dei potenziali casi, per la gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina e per gli operatori dei servizi/esercenti a contatto con il pubblico.

Si informa inoltre che attualmente in Italia non vi è circolazione virale e che ulteriori misure saranno immediatamente adottate qualora l'evoluzione della situazione epidemiologica internazionale le rendesse necessarie.

*Iniziative della regione Toscana.*

La regione Toscana, oltre alle misure diramate dal Ministero della salute e dalla Protezione Civile, ha adottato misure aggiuntive e complementari.

Tenuto conto della numerosa comunità cinese residente in Toscana, prevalentemente nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, la regione Toscana, sentito il Ministro il 25 gennaio 2020, ha contattato le autorità consolari per verificare la numerosità dei cittadini di ritorno dalla Cina dopo i festeggiamenti del Capodanno cinese.

Oltre agli studenti, individuati con l'applicazione delle circolari ministeriali, è presumibile il rientro di circa 2500 persone dalla Cina. Una collaborazione fra Consolato, Regione Toscana e ASL ha permesso di attivare un ambulatorio de-

dicato per effettuare *counseling* e test alle persone di ritorno dalla Cina. Inoltre il Consolato ha diffuso l'invito all'auto-quarantena che, tramite controlli telefonici effettuati, risulta effettivamente implementata.

Il Ministero della salute, su richiesta della regione Toscana, ha portato all'attenzione della *Task Force* nazionale e del Comitato, Tecnico Scientifico la situazione per una valutazione di eventuali ulteriori procedure precauzionali di contenimento da mettere in atto per evitare la circolazione del virus. Il Ministero della salute ritiene, allo stato attuale, che le misure adottate siano sufficienti, tuttavia si seguirà con attenzione la situazione per intervenire tempestivamente in caso di mutati scenari, portando all'attenzione della *Task Force* nazionale e del Comitato Tecnico Scientifico la situazione.

## ALLEGATO 4

**5-03640 Bologna: Risultanze degli accertamenti condotti sul caso della morte di una ragazza nella provincia di Viterbo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In seguito al decesso di una giovane paziente nel proprio domicilio, avvenuto la mattina del 15 febbraio 2020, il giorno successivo all'accesso e al rilascio della stessa dall'Ospedale « Belcolle » di Viterbo, il Ministero della salute ha disposto l'espletamento di una visita ispettiva presso il menzionato ospedale.

L'ispezione ministeriale è stata effettuata il giorno 17 febbraio 2020, dalle ore 15.00 alle ore 20.30.

L'ispezione nosocomiale è stata avviata per verificare la sussistenza di eventuali criticità, cliniche ed organizzative, nell'assistenza prestata alla paziente al momento dell'accesso in Pronto Soccorso il 14 febbraio 2020, che possano aver condizionato la drammatica evoluzione verso l'*exitus*.

All'ispezione hanno partecipato esperti del Ministero della salute, rappresentanti dell'Agenas e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché personale dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Viterbo.

Durante la visita ispettiva sono stati ascoltati tutti i vertici dell'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, tutti i medici, gli infermieri e gli operatori professionali coinvolti nell'evento avverso, compreso il personale dell'Ares 118, sia quello che ha

condotto in ambulanza la paziente al Pronto Soccorso dell'ospedale « Belcolle » il 14 febbraio 2020, sia il personale dell'ambulanza e dell'elisoccorso intervenuti al domicilio della paziente il 15 febbraio, i quali, nonostante tutti gli sforzi prodigati, hanno dovuto constatare il decesso della giovane.

Nel corso dell'« audit » ispettivo, è stata acquisita la documentazione utile ad avere un quadro esaustivo dei livelli clinici ed organizzativi del Pronto Soccorso ospedaliero, che effettua circa 48.000 accessi ogni anno.

Ad oggi, preciso che la Commissione ispettiva sta predisponendo una relazione sull'evento e sui fatti, focalizzando l'attenzione su criticità organizzative che possano aver avuto potenziali ricadute sulla corretta presa in carico e sulla gestione della paziente dal punto di vista clinico.

All'esito di tali approfondimenti – il Ministero della salute, continuando il monitoraggio dell'evento avverso – provvederà a formalizzare alla regione Lazio l'esigenza dell'espletamento di eventuali iniziative di miglioramento da implementare presso l'Ospedale « Belcolle » di Viterbo.

## ALLEGATO 5

**5-03641 Bellucci: Iniziative per garantire la salvaguardia del diritto alla salute e l'adeguata assistenza dei pazienti nella regione Lazio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Centro di Educazione Motoria (CEM), attualmente gestito dalla Associazione della Croce Rossa Italiana-Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale, è una struttura sanitaria di riabilitazione, deputata all'assistenza di pazienti affetti da gravi e gravissime patologie neuromotorie. Sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1956, il CEM è sempre stato e continua ad essere gestito dalla Croce Rossa, sulla base del *budget* assegnato, per ciascun anno, dalla Regione Lazio.

Nel tempo è mutata la natura giuridica dell'Associazione e dei suoi Comitati, trasformati da enti pubblici non economici ad associazioni di diritto privato regolate dalla normativa del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e, per quanto da esso non previsto, dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'assistenza sanitaria prestata dagli operatori che lavorano presso il CEM è articolata, per rispondere alle diverse esigenze dei pazienti, in trattamenti ambulatoriali non residenziali di recupero e riabilitazione funzionale e, nel contempo, in posti residenziali e semiresidenziali socio-riabilitativi in modalità di mantenimento.

Stante la tipologia di patologie da cui sono affetti i pazienti e la diversa varietà dei servizi offerti, il CEM è sempre stato caratterizzato da un carico assistenziale elevatissimo, come riconosciuto dalla stessa Regione Lazio in più occasioni.

In questa veste esso costituisce un « centro di eccellenza nel campo dell'assistenza alle persone con gravi e gravissimi problemi di disabilità psicomotoria » a cui

« sono legate le speranze per tanti bambini e ragazzi e per le loro famiglie di condurre una vita migliore » come indicato dagli Onorevoli interroganti. Le prestazioni erogate ai pazienti sono state assicurate anche a fronte delle difficoltà finanziarie che ha affrontato e sta affrontando il Centro.

Tuttavia, la Croce Rossa ha precisato che le menzionate difficoltà non hanno comunque mai compromesso la garanzia dei livelli essenziali di assistenza assicurata agli utenti del CEM.

Con riferimento all'episodio del 1° gennaio 2020, a cui si fa riferimento nell'interrogazione in esame, la Croce Rossa segnala di essere a conoscenza della disfunzione organizzativa che si è verificata, che la stessa va considerata come un episodio eccezionale. L'episodio del 1° gennaio è riferito ad uno dei due operatori socio-sanitari dedicati, e non un infermiere; tale assenza è stata determinata da un'imprevista malattia dell'operatore di turno, documentata da certificazione medica, e dalla conseguente difficoltà di trovare, per tempo, una sostituzione dell'operatore in malattia a causa della particolarità della giornata festiva.

Ad ogni modo, l'assenza è stata temporanea (poche ore) ed in effetti nessuno dei pazienti è rimasto costretto a letto, senza pasti, o senza cura della persona.

A tal riguardo, il Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale ribadisce che da sempre si è presa cura degli ospiti del Centro, con una dedizione che va ben oltre gli impegni presi in sede di accreditamento e lo stesso « *budget* » stanziato dalla Regione Lazio.

Infatti, la Croce Rossa Italiana ha scelto di sostenere i pazienti ospitati nella struttura in questione, ed in particolar modo quelli afferenti al regime residenziale, con personale in più rispetto a quello previsto dalla citata normativa.

A conferma di ciò, si ricorda che, per gli attuali 39 ospiti del plesso residenziale, la CRI ha messo a disposizione nella struttura 29 operatori socio-sanitari a fronte dei 12 previsti dalla normativa.

Pertanto, al CEM non risulta sussistere alcuna gravissima carenza assistenziale, da parte di operatori, medici e personale della Croce Rossa Italiana, bensì viene fronteggiato un carico assistenziale maggiore rispetto al *budget* assegnato.

Di tale esigenza sono state rese edotte la Regione e la competente ASL RM 3, al

fine di ottenere un incremento di « *budget* » per l'anno 2020, anche per far fronte all'ampliamento dei servizi assistenziali accordati con i decreti del Commissario *ad acta* n. 328 e 329 del 1° agosto 2019.

In questo senso, la Croce Rossa manifesta la massima disponibilità a partecipare a un eventuale tavolo di confronto con il Commissario *ad acta* e con la Regione Lazio, non già per risolvere problematiche organizzative, che non si registrano, ma per rispondere in modo ancora più ampio ai bisogni degli utenti, attraverso lo stanziamento di un « *budget* » più congruo alle nuove sfide richieste dalla stessa Regione al CEM e, per il suo tramite, all'Associazione della Croce Rossa Italiana.



ALLEGATO 6

**5-03642 Panizzut: Sui requisiti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle professioni sanitarie.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito ai requisiti per l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, rammento che l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha introdotto il comma 4-*bis* all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, prevedendo che: «ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione».

Lo stesso articolo 1, al comma 538, ha previsto che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, con decreto del Ministro della salute fossero istituiti gli elenchi speciali sopra esplicitati.

Con dette disposizioni, il legislatore, – considerato che con la legge n. 3 del 2018 sono stati istituiti gli albi professionali anche per le professioni sanitarie che ne erano ancora prive, e che pertanto l'obbligatorietà di iscrizione all'albo anche per

le nuove categorie professionali è divenuta indispensabile per l'esercizio della relativa attività professionale sanitaria – ha ritenuto di intervenire in favore di quei lavoratori che, pur avendo esercitato una professione sanitaria per diversi anni, a seguito dell'istituzione dei nuovi albi professionali, non potevano iscriversi ad essi, per mancanza di titolo idoneo, con il rischio di essere licenziati o, nel caso di attività libero professionale, di essere denunciati per esercizio abusivo.

Si è, pertanto, riconosciuta loro la possibilità di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, sia come dipendenti che come liberi professionisti, purché abbiano svolto un'attività professionale per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, e si iscrivano in appositi elenchi speciali entro il 31 dicembre 2019.

Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2020.

In attuazione del citato articolo 1, comma 538, della legge n. 145 del 2018, questo Ministero ha predisposto il decreto ministeriale 9 agosto 2019, concernente «l'istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione», che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2019.

Detto decreto ha previsto l'istituzione degli elenchi speciali, ed ha stabilito anche i requisiti per l'iscrizione ad essi.

In particolare per i lavoratori autonomi, l'articolo 1, comma 2, lettera c), del

decreto ha previsto che possono essere iscritti agli elenchi speciali « i lavoratori autonomi che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento:

1. Per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018, documentato:

I. dal possesso della partita I.V.A. fin dall'inizio dell'attività libero professionale e/o la copia di contratti delle collaborazioni espletate;

II. dalla documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento;

III. da ogni altro eventuale atto utile a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata ». I requisiti ai punti I, II, III, non sono alternativi, ma devono essere presentati dall'interessato all'Ordine di competenza congiuntamente, per l'iscrizione negli elenchi speciali, al fine di poter dare prova di aver svolto per almeno 36 mesi le attività professionali, (che devono essere maturate negli ultimi dieci anni alla data dell'entrata in vigore della legge n. 145 del 2018) previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento. Detto periodo temporale è stato previsto nell'ottica della tutela della salute pubblica, quale periodo minimo lavorativo indispensabile per dimostrare che gli operatori, pur non in possesso dei requisiti per iscriversi agli albi professionali, abbiano acquisito competenze professionali di tipo sanitario, corrispondenti alla professione sanitaria di riferimento e possono continuare ad eser-

citarle attraverso l'iscrizione in un elenco speciale. Con nota del 3 dicembre 2019, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha precisato al Ministero della salute di ritenere che nell'ambito della documentazione fiscale richiesta dal decreto ministeriale all'articolo 1, comma 2, lettera c, punto II, « la prova dell'effettivo svolgimento possa essere dimostrata attraverso il deposito delle fatture che indichino lo svolgimento di attività riferibili a uno o più mesi ».

Con nota del 9 dicembre 2019, il Ministero ha concordato con detta Federazione circa l'orientamento espresso, ritenendo che « il deposito delle fatture sia la documentazione fiscale in grado di comprovare lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento in osservanza a quanto previsto dal citato DM ».

Da ultimo, quanto al fatto che l'utilizzo della fattura con i dati del paziente possa esporre il professionista che l'ha rilasciata e l'Ordine che la visiona al mancato rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e a relative sanzioni, si fa presente che tale evenienza risulta infondata, in quanto i dati sensibili possono essere sempre oscurati dal professionista, mentre la finalità che si intende perseguire attraverso la previsione della presentazione delle fatture non è quella di conoscere l'identità del paziente, quanto piuttosto il tipo di prestazione erogata dal professionista (sanitaria o non) e il periodo di effettuazione della stessa, ai fini del computo del periodo minimo dei 36 mesi.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.  
(COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.  
(Doc. LXXXVI, n. 3) (*Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 51

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 55

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 61

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

##### La seduta comincia alle 15.20.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa.**  
(COM(2020)37 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.**  
(Doc. LXXXVI, n. 3).

*(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei documenti in oggetto.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che sui documenti in titolo dovranno esprimersi tutte le altre Commissioni permanenti e il Comitato per la legislazione con l'approvazione di un parere e che l'esame della Commissione, acquisiti tali pareri, terminerà con l'approvazione di una relazione per l'Assemblea.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, evidenzia che l'esame dei documenti in oggetto rappresenta un passaggio cruciale per la partecipazione del Parlamento alla definizione delle linee di azione della politica europea dell'Italia, assume una rilevanza strategica in questa fase, tenuto

conto del fatto che si tratta del primo programma di lavoro della nuova Commissione europea, che si inserisce in un contesto generale complessivamente caratterizzato dalla discussione di temi e questioni che incideranno sul futuro dell'Unione nei prossimi anni.

Rileva che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 si concentra sulle sei tematiche già definite negli orientamenti politici della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: un *green deal* europeo; un'Europa pronta per l'era digitale; un'economia al servizio delle persone; un'Europa più forte nel mondo; promuovere lo stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea. Per ciascuna priorità sono declinate le proposte legislative, che abbracciano un ampio spettro di temi; per tale ragione, ritiene che l'esame parlamentare del programma di lavoro della Commissione europea, unitamente a quello della relazione programmatica del Governo, costituisca un'occasione unica per la definizione degli orientamenti concernenti la partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nonché delle modifiche legislative nelle varie politiche settoriali e orizzontali.

Evidenzia poi che la Commissione europea inserisce le priorità legislative per il 2020 in un quadro più complessivo caratterizzato dal negoziato sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, recante il prossimo nuovo bilancio di lungo periodo, dall'avvio dei negoziati per il nuovo accordo con il Regno Unito e dalla necessità di orientare l'elaborazione delle politiche unionali sulla base degli obiettivi di sviluppo sostenibile 2030 delle Nazioni Unite. Ricorda, inoltre, che il 9 maggio verrà avviata la Conferenza sul futuro dell'Europa, destinata a concludersi nel primo semestre del 2022, evidenziando come essa possa rappresentare una straordinaria opportunità per l'avvio di un dibattito sia sulle innovazioni istituzionali, che potrebbero favorire un migliore funzionamento dei processi decisionali, sia

sulle priorità delle politiche che hanno un impatto diretto ed effettivo sulla vita dei cittadini europei.

La XIV Commissione sta già svolgendo e sarà impegnata sempre di più nei prossimi mesi in un'intensa attività conoscitiva su tutte queste tematiche; ritiene, pertanto, che l'esame del programma di lavoro della Commissione europea e della relazione programmatica del Governo possa fornire ulteriori elementi e un contributo all'attività parlamentare in corso per indirizzarla verso la definizione di proposte concrete in vari ambiti.

Per quanto riguarda il QFP, osserva che le posizioni divergenti tra gli Stati membri stanno dilatando i tempi del negoziato e il conseguente avvio della nuova programmazione pluriennale. Segnala che il Presidente del Consiglio europeo Michel ha presentato nei giorni scorsi una nuova proposta generale, che prospetta una dotazione complessiva inferiore (1,074 per cento del reddito nazionale lordo – RNL – dell'Unione europea a 27) rispetto a quella avanzata dalla Commissione europea, il cui ammontare rappresenta per il Governo – come ribadito nella relazione programmatica – il « minimo indispensabile » per finanziare adeguatamente le priorità d'azione che l'Unione si è data. Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri si sono svolte le comunicazioni del Presidente del Consiglio sulla riunione straordinaria del Consiglio europeo di oggi e che è stata approvata una risoluzione in cui è stato ribadito che la proposta del Presidente Michel non appare ancora adeguata rispetto alle ambizioni dell'Europa sulle nuove sfide a livello mondiale. Sul negoziato in corso ritiene che non possa essere accettabile la riduzione delle risorse finanziarie nelle politiche tradizionali dell'Unione, che si tradurrebbe inevitabilmente in un aggravio a carico degli Stati membri, che sarebbero costretti a stanziare risorse aggiuntive per finanziare le priorità politiche definite a livello unionale.

Passando ad una disamina dei principali aspetti dei documenti all'esame della Commissione, rileva che il programma della Commissione europea per il 2020

ribadisce la centralità del *green deal*, presentato nel mese di dicembre 2019 per rendere l'Unione europea climaticamente neutra entro il 2050, prospettando, tra l'altro, l'attuazione del piano di investimenti per un'Europa sostenibile (presentato il 14 gennaio 2020), che costituisce il pilastro finanziario del *green deal* e si prefigge di mobilitare, attraverso il bilancio dell'Unione europea e gli strumenti associati, investimenti pubblici e privati per almeno mille miliardi di euro nei prossimi dieci anni. Il Governo ha elaborato un *non paper* sul *green deal*, con il quale ha, tra l'altro, affermato la necessità della concessione di uno spazio fiscale per gli investimenti pubblici, prevedendo una compensazione mirata degli investimenti ecologici rispetto alle regole del Patto di stabilità e crescita. Segnala, in proposito, che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si sarebbe espressa in senso contrario a una « *golden rule* », ossia l'esclusione di alcune tipologie di investimenti dal calcolo del deficit, fissa. Nell'ambito del *green deal*, è stato presentato il regolamento istitutivo di un Fondo per una transizione giusta con una dotazione di 7,5 milioni di euro. Considerato che è stato stimato che l'Italia risulterebbe un contribuente netto del Fondo per circa 574 milioni di euro, rileva che occorre valutare attentamente se vi siano i margini per riequilibrare i potenziali vantaggi riconosciuti a ciascuno Stato membro alla luce delle quote assegnate. Tale approfondimento appare necessario, a suo avviso, se si considera l'effetto leva prodotto dalle risorse del Fondo e dai contributi addizionali, che consentirebbe di mobilitare ingenti investimenti in tecnologie avanzate nei Paesi maggiormente beneficiari, tra cui la Germania.

Per quanto concerne la seconda tematica legata alla digitalizzazione, osserva che nel programma di lavoro sono elencate varie proposte volte non solo alla definizione di una strategia complessiva per l'era digitale, ma anche all'elaborazione di proposte legislative sui servizi digitali, sulla standardizzazione dei dispo-

sitivi di ricarica dei cellulari e di altri dispositivi, nonché sul rafforzamento della cybersicurezza.

Per quanto concerne la terza tematica, segnala che il programma di lavoro afferma l'importanza di conciliare la dimensione sociale e quella di mercato preannunciando, tra l'altro, iniziative concrete in tema di salari minimi equi per i lavoratori dell'Unione europea, riassicurazione contro la disoccupazione, garanzia europea per l'infanzia e garanzia per i giovani. Ricorda quindi che il Governo nella relazione programmatica prefigura interventi di contrasto della disoccupazione nella sua organicità e annuncia l'intenzione di introdurre contributi alle famiglie per la frequenza dell'asilo nido e di incrementare il periodo di congedo parentale per i padri. Ricorda, sul punto, che già l'ultima legge di bilancio ha previsto un innalzamento del congedo paternità obbligatorio.

Osserva poi che un altro tema di rilevante importanza che viene affrontato nel programma di lavoro è quello del riesame del quadro della *governance* economica. Il 5 febbraio 2020 la Commissione europea ha presentato un riesame dell'attuale quadro di sorveglianza economica e di bilancio, rilanciando quindi il dibattito pubblico su tale tema e auspicando che esso sia inclusivo e coinvolga anche i Parlamenti nazionali. Al riguardo ricorda che la stessa Commissione europea, nella procedura di consultazione, rileva, tra l'altro, che « il potenziale di crescita di molti Stati membri non è tornato ai livelli pre-crisi » e che « le politiche di bilancio degli Stati membri sono ancora prevalentemente procicliche ». Nella comunicazione della Commissione europea si evidenzia la complessità dell'impostazione dell'attuale quadro di bilancio « caratterizzata da una molteplicità di norme connesse a diversi indicatori per misurare la conformità » e che « il quadro poggia in larga misura su variabili non direttamente osservabili e riviste di frequente, quali il divario tra prodotto effettivo e potenziale e il saldo strutturale, il che ostacola la formulazione di orientamenti politici stabili ». Ricorda poi che il Governo, nella relazione pro-

grammatica, annuncia il sostegno al processo di riforma della *governance* e che intende contribuire alla riflessione sulle attuali regole fiscali nell'ambito della più ampia discussione sul completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM) e del miglioramento del quadro di *governance* economica dell'Unione europea. Il Governo continuerà poi a seguire un approccio complessivo in una logica «di pacchetto» con riferimento ai lavori di completamento dell'Unione bancaria – inclusa l'adozione di uno schema europeo di assicurazione dei depositi bancari (EDIS) –, alla revisione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) e alla definizione di uno Strumento di bilancio per la convergenza e la competitività nell'area euro (BICC), finalizzato a sostenere riforme e investimenti nei Paesi dell'area euro.

Con riguardo alla tematica «Un'Europa più forte nel mondo», evidenzia che la Commissione europea intende, tra l'altro, approfondire il partenariato con i Balcani occidentali, sollecitando l'avvio dei negoziati con la Macedonia del Nord e l'Albania, proporre un nuovo partenariato orientale post-2020, elaborare una nuova strategia globale per i rapporti con l'Africa, avviare un'ampia iniziativa sulla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. Segnala, inoltre, che nella relazione programmatica il Governo richiama una serie di priorità nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune e della politica della difesa comune.

Per quanto riguarda la tematica «Promuovere lo stile di vita europeo», rileva che il programma di lavoro della Commissione europea richiama una serie di valori (solidarietà, uguaglianza e equità), includendo tra le priorità dell'Unione europea lo sviluppo di sicurezza, la protezione e il sostegno alle persone più vulnerabili. Nel fare presente che rientra nell'ultima tematica «Un nuovo slancio per la democrazia europea» la promozione dello svolgimento della Conferenza sul futuro dell'Europa, ricorda che il Governo ha presentato un *non paper* su obiettivi e modalità di funzionamento

della Conferenza in cui si indica che la discussione dovrà prevedere un forte coinvolgimento della società civile e dei Parlamenti nazionali.

Reputa, inoltre, di interesse le iniziative che la Commissione europea intende mettere in campo per legiferare meglio e per una migliore regolazione, in cui rientra lo sviluppo di nuovi strumenti basati sull'approccio «*one in, one out*», al fine di assicurare che l'introduzione di nuovi oneri amministrativi sia compensata dalla soppressione di costi amministrativi equivalenti per i cittadini e le imprese.

In conclusione, osserva che i documenti all'esame della Commissione presentano molteplici profili di interesse strategico per l'Italia e meritano un adeguato approfondimento; pertanto, in conformità alla prassi consolidata, propone di svolgere, in attesa dei pareri delle Commissioni di settore, alcune audizioni di rappresentanti del Governo, del mondo produttivo e di altri soggetti qualificati al fine di acquisire dati ed informazioni utili ad un accurato esame che consenta di capire in che misura il Parlamento possa concorrere a definire meglio priorità ed esigenze strategiche italiane nell'ambito delle linee di indirizzo delineate dalla Commissione europea, sia per quanto concerne il merito che relativamente alla tempistica indicata nella cronologia proposta.

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che l'esame dei documenti in oggetto, insieme all'esame in sede referente dei disegni di legge europea e di delegazione europea, rappresentano il momento centrale e più rilevante dell'attività della Commissione, esprimendo, peraltro, forti critiche per il ritardo con cui il Governo procede sui citati disegni di legge.

Esprime poi apprezzamento per l'interesse che ha voluto riconoscere la Commissione europea alla tematica «Un'Europa più forte nel mondo», in specie per l'annunciata intenzione di approfondire il partenariato con i Balcani occidentali, in vista anche di una futura adesione dei Paesi dell'area all'Unione europea, in specie sollecitando l'avvio dei negoziati con la

Macedonia del Nord e l'Albania. Rileva peraltro che il predetto allargamento dovrebbe inserirsi nel più ampio contesto della politica di difesa comune e della politica estera europea, le quali, tuttavia, al momento sembrano del tutto assenti. Ritieni, inoltre, che in questo quadro non aiuti il fatto che il Parlamento europeo non abbia potere di iniziativa legislativa, cosa che stigmatizza.

Sul tema dello sviluppo sostenibile europeo, osserva che interessanti spunti di discussione sono stati forniti dalla professoressa Filomena Maggino, presidente della Cabina di Regia « Benessere Italia », istituita presso la Presidenza del Consiglio, che ha illustrato una serie di indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) nel corso della sua audizione svoltasi nella giornata di ieri in sede di indagine conoscitiva sulle politiche dell'Unione europea per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Ritiene, infine, che per intervenire effettivamente, e con efficacia, sulla fase ascendente dell'attività legislativa europea sia necessario, per i deputati della XIV Commissione e non solo, interloquire maggiormente con i membri italiani del Parlamento europeo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei documenti in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza del Presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti**

**degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.**

**Atto n. 148.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 9 marzo prossimo.

Matteo COLANINNO (IV), *relatore*, illustrando lo schema di decreto legislativo in esame ricorda, preliminarmente, che il recepimento della direttiva (UE) 2017/2109 era previsto dovesse avvenire entro il 21 dicembre 2019 e che la Commissione europea ha avviato, conseguentemente, la procedura d'infrazione n. 2020/0069 per mancato recepimento della predetta direttiva. Fa presente che con essa viene modificata la legislazione in vigore dell'Unione al fine di rendere più efficaci eventuali operazioni di ricerca e salvataggio in mare in caso di incidente. Una valutazione REFIT (il programma sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione dell'Unione europea) ha infatti rivelato che le informazioni sulle persone presenti a bordo non sempre sono facilmente accessibili alle autorità competenti in caso di bisogno ed ha indicato la strada della digitalizzazione come possibile soluzione. A questo fine vengono apportate modifiche alla direttiva 98/41/CE volte ad istituire l'obbligo per le navi da passeggeri, prima della partenza, da un lato di comunicare al comandante della nave il numero delle persone a bordo e dall'altro di dichiarare questo medesimo dato « con mezzi tecnici adeguati » nell'interfaccia unica istituita dall'articolo 5 della direttiva 2010/65/UE, direttiva, quest'ultima, che ha lo scopo di semplificare e armonizzare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi attraverso l'uso generalizzato della

trasmissione elettronica delle informazioni e la razionalizzazione delle formalità di dichiarazione. Ricorda, peraltro, che il regolamento (UE) n. 2019/1239 del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea ha abrogato, a far data dal 15 agosto 2025, la direttiva 2010/65/UE (da tale data i riferimenti alla direttiva 2010/65/UE si intendono fatti al predetto regolamento).

Segnala che tra i principi e criteri direttivi specifici stabiliti dalla legge di delegazione europea, con riferimento alla direttiva 2017/2109, vi è l'autorizzazione ad interventi di coordinamento di disposizioni che non sono oggetto di modifica da parte della direttiva medesima, di adeguamento delle disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale nonché principi in materia di sanzioni da irrogare per la violazione delle norme previste dallo schema di decreto legislativo e di individuazione dell'autorità amministrativa competente. Come quindi previsto dal principio di delega contenuto alla lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge n. 117 del 2019, non si è proceduto a novellare la vigente disciplina (contenuta nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999), che è stata invece stata abrogata (articolo 15, comma 3, dello schema in esame), ma si è scelto di disciplinare la materia in una fonte primaria. La relazione illustrativa di accompagnamento precisa che la scelta di legificazione effettuata è anche dipesa dalla necessità di introdurre, come per la verità era già previsto dalla direttiva 98/41/CE, sanzioni per la violazione degli obblighi in essa stabiliti, cosa che il recepimento della precedente direttiva con un semplice decreto ministeriale aveva reso impossibile.

Rimarca quindi che il recepimento della direttiva, di contenuto tecnico, è avvenuto in termini pressoché testuali. Nel

rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione puntuale e dettagliata delle disposizioni introdotte dal provvedimento, ricorda che esso si compone di 15 articoli. Tra le principali novità segnala l'aggiornamento delle definizioni e l'ambito di applicazione (articoli 1-3): in tal senso tra le finalità del decreto viene indicato l'obiettivo di migliorare il livello di sicurezza e accrescere la possibilità di salvataggio di chi viaggia da e verso porti di Stati membri, nonché di garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e soccorso e delle altre conseguenze degli incidenti in mare (disposizione non prevista nel decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999); si adeguano denominazioni (come, ad esempio, quella dell'Amministrazione competente) nel frattempo modificate; si sopprime la definizione di «acque riparate» e si introducono quelle di «area portuale», di «unità da diporto e unità da diporto veloce» e «servizio di linea» (che sostituisce la vecchia dizione «servizio regolare»), si modificano le definizioni di «nave da passeggeri», «adetto alla registrazione dei passeggeri» ed «autorità designata»; vengono inoltre inserite le definizioni di «Paese terzo», «interfaccia unica nazionale», «sistema di identificazione automatica», «raccomandario marittimo» e modificata la definizione di «onda significativa». È infine introdotta la definizione SOLAS 1974, con riferimento alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione rispetto al testo vigente si prevede in termini espliciti la non applicazione di queste disposizioni alle unità da diporto e alle unità da diporto veloci, come definite all'articolo 2, e alle unità che operano esclusivamente nelle aree portuali o nelle acque navigabili interne.

Osserva poi che la maggior parte delle modifiche introdotte dalla direttiva (e recepite nello schema di decreto legislativo all'esame) attengono alle nuove modalità di registrazione dei dati dei passeggeri, alle nuove modalità di comunicazione degli stessi (articoli 4-9) e al regime transitorio



(articolo 15, commi 1 e 2). Le principali innovazioni concernono: l'utilizzo dell'interfaccia unica nazionale o del sistema di identificazione automatico (AIS) per la comunicazione del numero dei passeggeri a bordo (articolo 4); l'eliminazione delle deroghe previste dal decreto ministeriale del 1999 relativamente al conteggio delle persone a bordo per talune tipologie di unità da passeggeri; con riferimento alle informazioni sulle persone a bordo, l'inserimento della loro nazionalità, l'indicazione, a richiesta del passeggero, di un numero di contatto in caso di emergenza, la previsione di specifici tempi per la registrazione nell'interfaccia unica nazionale (articolo 5); l'obbligo dell'indicazione di un addetto alla registrazione dei passeggeri responsabile, ai soli fini di trasmissione ai sistemi informativi, della dichiarazione delle informazioni sulle persone a bordo (articolo 6) — segnala, al riguardo, che il Garante della protezione dei dati personali ha rilevato la genericità delle disposizioni concernenti le modalità di raccolta e inserimento dei dati, auspicando la chiara individuazione dei soggetti coinvolti nelle diverse operazioni di trattamento, con conseguente definizione dei ruoli di titolare e/o responsabile del trattamento; la previsione di due nuove ipotesi di esenzione (con riguardo all'obbligo di dichiarare il numero di persone a bordo, per le navi che, partendo da un porto nazionale, effettuino un servizio di linea di durata inferiore a un'ora e in un tratto di mare ove è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso; con riguardo all'obbligo di registrazione dei dati concernenti i passeggeri, per le navi da passeggeri che effettuano viaggi tra due porti o viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi e navigano in un tratto di mare in cui è assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e soccorso), deroghe che devono essere comunicate alla Commissione europea, mentre con riferimento alle deroghe concesse per motivi di comprovata inattuabilità di quanto richiesto dalla direttiva si prevede che, ove concesse, tali deroghe non debbono falsare la concorrenza (articolo 7);

l'introduzione di un nuovo regime con riferimento alla «registrazione dei dati e la loro trattazione» nonché l'accesso immediato alle informazioni richieste per l'autorità designata (articolo 8); la comunicazione ai passeggeri che i dati personali vengono conservati solo per un brevissimo periodo e, in ogni caso, non oltre quanto indicato nel successivo articolo 12 (articolo 9); al riguardo, segnala che il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato l'opportunità che nell'informativa presente nel biglietto si comunichi anche il fatto che tali dati saranno inseriti nell'interfaccia e trasmessi al comandante prima della partenza della nave nonché l'opportunità che siano comunicati i dati concernenti il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali.

Ricorda poi che le modalità tecniche e operative di trasmissione dei dati, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, sono demandati a un apposito provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In via transitoria, fino al termine massimo del 20 dicembre 2023, le società possono operare come avviene nel regime oggi in vigore, sebbene debbano essere rispettati i tempi stabiliti dal nuovo regime giuridico.

Per quanto concerne i controlli e le sanzioni, previsti dagli articoli 10 e 11, ricorda che i controlli, anche a campione e non programmati, e l'accertamento delle violazioni, sono rimessi all'autorità marittima che può effettuarli in banchina o a bordo delle navi, presso le società ovvero nelle biglietterie, nelle strutture portuali o attraverso i sistemi informatici (articolo 10). L'articolo 11 (Sanzioni) dà attuazione a quanto disposto all'articolo 14 della direttiva 98/41/CE, che richiedeva a ciascuno Stato membro di stabilire un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Rileva che relativamente all'autorità alla quale è rimesso l'accertamento delle sanzioni, con specifico riferimento alle violazioni delle norme in tema di riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali ha segnalato come l'attribuzione della competenza a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge

24 novembre 1981, n. 689 al Capo del compartimento marittimo si ponga in contrasto con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 che disciplina specificamente le condizioni per comminare sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni inerenti il diritto alla protezione di dati personali, attribuendo la relativa competenza alle autorità nazionali di controllo. Sul punto, tuttavia, segnala che ciò è previsto espressamente dalla delega conferita al Governo. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonché le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.

L'articolo 12 reca disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, precisando che essi siano raccolti e conservati solo fino al momento in cui il viaggio della nave in questione è completato in sicurezza e dichiarati nell'interfaccia unica nazionale. Con riferimento all'Amministrazione, i dati sono conservati per il tempo necessario, ma in nessun caso oltre sessanta giorni dalla partenza della nave e, in caso di emergenza o in seguito a un incidente, fino al completamento di un'indagine o di un procedimento giudiziario: le informazioni che non sono più necessarie ai fini del decreto sono cancellate automaticamente e senza ritardi. I dati raccolti possono essere utilizzati per i controlli di frontiera (rimettendosi ad un decreto, da emanarsi entro 6 mesi, del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, la disciplina conseguente; commi 4 e 5); peraltro segnala che con riguardo a tale modalità di utilizzo dei dati, nel suo parere, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso forti perplessità in merito sia alla conformità di tale trattamento con riguardo ai principi di delega sia rispetto alle disposizioni introdotte con la direttiva 2017/2109.

Fa presente infine che l'articolo 13 reca modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, necessarie per il coordinamento delle sue disposizioni con quelle successivamente sopravvenute, nonché al fine di armonizzarle con le definizioni contenute nella normativa nazionale ed internazionale, mentre l'articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 15 reca disposizioni transitorie volte a garantire la continuità nella comunicazione delle informazioni richieste; facendo riferimento a quanto già illustrato in precedenza, ricorda che il comma 3 dispone l'abrogazione del decreto del 1999.

Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea e che la Commissione di merito ha svolto alcune audizioni informali, si riserva di predisporre una proposta di parere che tenga conto anche degli esiti del dibattito presso la Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida.**

**Atto n. 149.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 10 marzo prossimo.

Piero DE LUCA (PD), *relatore*, illustrando lo schema di decreto legislativo

all'esame ricorda che la nuova direttiva (UE) 2018/645, che si intende recepire, è volta a superare una serie di carenze riscontrate nell'attuazione della precedente direttiva 2003/59/CE, che riguardano: le incertezze giuridiche nell'interpretazione delle deroghe; i contenuti dei corsi di formazione, che sono risultati corrispondere solo in parte alle esigenze dei conducenti; le difficoltà per i conducenti a vedersi riconosciute le attività di formazione svolte, nella loro totalità o parzialmente, in un altro Stato membro; la mancanza di coerenza per quanto concerne le prescrizioni sull'età minima fra le direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE concernente la patente di guida.

Evidenzia che le principali modifiche alla direttiva 2003/59/CE riguardano in primo luogo l'ambito di applicazione: si applica ai cittadini degli Stati membri e dei Paesi terzi impiegati o dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro, che svolgono attività di guida per mezzo di veicoli per cui sono necessarie determinate tipologie di patente di guida. Sono previste talune deroghe: la predetta direttiva del 2003 non si applicherà in situazioni in cui la guida non è l'attività principale del conducente, ovvero ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente, alle imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento, o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa. Ulteriori deroghe si applicano ai conducenti di veicoli che richiedono patente D e D1 se guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione, nonché ai veicoli usati per lezioni o esami di guida e quando i conducenti frequentano una formazione supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro a condizione che siano accompagnati da un'altra persona titolare di un certificato di idoneità professionale (CAP), o da un istruttore di guida. Altre novità attengono alla formazione periodica dei lavoratori, che si dovrà concentrare sulla sicurezza stradale, sulla salute e sicurezza sul lavoro e sulla riduzione dell'impatto ambientale della guida, e che avverrà mediante insegnamento in aula, prove pratiche e, se disponibili, me-

diate l'uso delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC). Infine, ricorda che ulteriore novità riguarda il codice armonizzato che dovrà essere apposto sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente, elaborata secondo un modello *standard*, attestante la qualificazione iniziale o la formazione professionale.

Fa presente che le modifiche alla direttiva 2006/126/CE riguardano, invece, categorie, definizioni ed età minima per il rilascio della patente di guida per alcune tipologie di veicoli, nonché la graduazione tra categorie prevedendo la possibilità di autorizzare i titolari di patente di guida di categoria B a guidare nel loro territorio determinati tipi di veicoli alimentati con combustibili alternativi, condizionata alla massa del veicolo.

Ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 23 maggio 2020, ad eccezione delle disposizioni relative allo scambio elettronico di informazioni tra gli Stati membri sui CAP rilasciati o revocati, il cui recepimento è posticipato al 23 maggio 2021.

Illustra quindi lo schema di decreto legislativo all'esame, che consta di 11 articoli, rilevando che esso trasfonde i contenuti della direttiva n. 2018/645/UE nell'ordinamento nazionale, adeguando ad essa le previsioni del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 recante disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

In particolare, segnala che l'articolo 1 modifica l'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 2005, precisando che i conducenti che necessitano della qualificazione iniziale e dell'obbligo di formazione periodica non sono più solo i conducenti che effettuano professionalmente trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D1E, DE, bensì i conducenti che effettuano trasporti su strada all'interno dell'Unione, su strade aperte all'uso pubblico, per mezzo di veicoli per i quali è necessaria la patente di guida delle citate categorie.

Evidenza che l'articolo 2 modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 286 del 2005, stabilendo che la qualificazione è richiesta: a) ai cittadini italiani; b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo; c) ai cittadini di un Paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa. Sottolinea che, per tanto, viene quindi espunto il riferimento alla residenza (sia anagrafica, sia normale) attualmente previsto dall'articolo 15 vigente, adeguando con il nuovo testo l'ambito di applicazione della normativa della qualificazione dei conducenti all'articolo 1 della direttiva 2018/645.

L'articolo 3 modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 286 del 2005, prevedendo i casi di esonero dalla qualificazione dei conducenti dei veicoli. Rispetto alla disciplina vigente, oltre alla precisazione di alcuni ambiti di applicazione delle deroghe in essere, si prevede che siano esonerati i conducenti di veicoli per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente; i soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale. Sono inoltre esclusi i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente; i conducenti che non offrono servizi di trasporto e i casi in cui il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. Un'ulteriore deroga riguarda i conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri

nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio.

Per quanto riguarda l'articolo 4, segnala che esso modifica l'articolo 20 in materia di formazione periodica prevedendo, in particolare, che i corsi si svolgano sulla base del programma previsto dalla normativa europea secondo le modalità di cui all'allegato 1, sezioni 2 (rilevando che, probabilmente, il riferimento corretto è alla sezione 3) e 4, così come modificate dall'articolo 8 dello schema in esame. I conducenti titolari della qualificazione hanno infatti l'obbligo di rinnovarla periodicamente ogni cinque anni, frequentando corsi di formazione periodica.

L'articolo 5 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo n. 286 concernente il luogo di svolgimento della qualificazione iniziale e della formazione periodica, mentre l'articolo 6 modifica l'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 286 concernente il codice unionale armonizzato, sostituendo il riferimento al regolamento (CE) 484/2002 con il vigente regolamento (CE) 1072/2009 e prevedendo il riconoscimento degli attestati del conducente rilasciati anteriormente al 23 maggio 2020 fino al loro termine di scadenza.

L'articolo 7 inserisce l'articolo 22-*bis* al decreto legislativo n. 286, prevedendo che lo scambio di informazioni, tra gli Stati dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, sulle qualificazioni dei conducenti professionali, avvenga mediante la rete elettronica unionale nel rispetto delle norme materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 8 apporta una serie di modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 286 del 2005, recante i requisiti minimi della qualificazione e della formazione, e all'allegato II, recante i requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente, prevedendo, tra le altre disposizioni, che parte della formazione possa essere fornita tramite

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), ad esempio facendo uso dell'*e-learning*.

L'articolo 9 inserisce il nuovo articolo 116-*bis* nel codice della strada. Esso prevede che gli Stati membri si scambino reciprocamente le informazioni in materia di patente di guida mediante la rete dell'Unione europea delle patenti di guida, che può essere utilizzata anche per lo scambio di informazioni per finalità di controllo previste dalla legislazione dell'Unione.

Infine, rileva che gli articoli 10 e 11 dello schema contengono, rispettivamente, le disposizioni transitorie e la clausola di invarianza finanziaria. In particolare ricorda che l'articolo 10 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, aggiorni le procedure informatiche per la comunicazione di avvio dei corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, per il controllo delle presenze degli allievi ai corsi stessi, per la gestione delle lezioni svolte tramite *e-learning*, per gli attestati di fine corso, per la connessione con la rete dell'Unione europea delle patenti di guida e delle qualificazioni dei conducenti.

Da ultimo, segnala che il decreto legislativo in esame non ha ritenuto di recepire la possibilità, prevista dalla citata direttiva, di permettere, per i veicoli alimentati con combustibili alternativi, la guida all'interno del territorio nazionale, con la patente di categoria B (che consente la guida di veicoli di massa non superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di non più di 8 passeggeri, oltre al conducente), di veicoli che non trainano un rimorchio di massa superiore a 3,5, ma non superiore a 4,25 tonnellate, per il trasporto di merci, a condizione che la massa superiore alle 3,5 tonnellate sia dovuta esclusivamente

alla massa del sistema di propulsione alimentato con combustibili alternativi.

Osserva che la ragione del mancato esercizio di questa facoltà, riportata nell'ambito della relazione illustrativa, è legata alle difficoltà operative da parte degli enti deputati al controllo del traffico stradale posto che, sulla carta di circolazione (in cui sono indicati solo i dati previsti da specifica disciplina unionale) non è indicata la massa dei sistemi di propulsione, quindi ad avviso del Governo risulterebbe complesso, in fase di verifica su strada, accertare se uno specifico veicolo possa essere condotto con la patente della categoria B. Inoltre, la medesima relazione evidenzia che sui veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, che si guidano con patente di categoria B, non risulta necessario installare il cronotachigrafo, necessario per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo previsti dalla normativa unionale, potendo anche sotto tale profilo insorgere problemi di attuazione in relazione alla dotazione del cronotachigrafo.

Conclusivamente, considerata la complessità della materia trattata, si riserva di presentare una proposta di parere in altra seduta.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo d'intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 20 febbraio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.50.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. S. 1698 Governo (Parere alla 6 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	62
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	69
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni II e XII della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	64
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	70
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	66
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

**DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.**

**S. 1698 Governo.**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice*, nel ricordare che il decreto-legge in esame prevede un trat-

tamento integrativo del reddito e una detrazione dall'imposta lorda, entrambi in favore di percettori di redditi di lavoro dipendente (pubblico o privato) e di taluni redditi assimilati, sottolinea che i due benefici trovano applicazione in via alternativa, a seconda del livello di reddito del soggetto.

In particolare, l'articolo 1 dispone che, nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l'imposta lorda sia di importo superiore a quello della detrazione per redditi di lavoro dipendente, sia riconosciuta al contribuente una somma a titolo di trattamento integrativo.

I redditi per cui spetta il trattamento integrativo sono quelli di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati), nonché taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipen-

dente (i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative, le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, i compensi relativi ad alcune cariche e ad alcuni rapporti di collaborazione, le remunerazioni dei sacerdoti, le prestazioni derivanti dall'adesione a forme pensionistiche complementari, i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili). Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l'anno 2020. Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. I commi 3 e 4 dell'articolo 1 disciplinano le modalità operative del trattamento integrativo. I sostituti d'imposta sono chiamati a riconoscere quest'ultimo, ripartendone l'ammontare sulle retribuzioni erogate e verificandone in sede di conguaglio la spettanza. Il trattamento non spettante potrà essere recuperato dai sostituti d'imposta mediante l'istituto della compensazione.

L'articolo 2 prevede – con riferimento ai possessori di redditi rientranti nelle menzionate categorie – una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche. L'importo della detrazione è pari a 600 euro in corrispondenza di un reddito complessivo di 28.000 euro e decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro. La detrazione ha carattere temporaneo, in quanto si applica limitatamente alle prestazioni rese nel semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni. Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che i sostituti d'imposta riconoscano l'ulteriore detrazione, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020, e verifichino in sede di conguaglio la spettanza, provvedendo al recupero del relativo importo,

qualora, ad esito della verifica, la detrazione si riveli in tutto o in parte non spettante.

L'articolo 3 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 1° luglio 2020, del cosiddetto « bonus 80 euro » in conseguenza delle nuove misure introdotte dagli articoli 1 e 2. Il comma 3 dell'articolo dispone l'istituzione di un Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni.

L'articolo 4 dispone la copertura finanziaria del provvedimento e l'articolo 5 l'entrata in vigore.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rilevo che il provvedimento appare riconducibile alla materia *sistema tributario e contabile dello Stato*, di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PsD'Az) rileva come il provvedimento in esame non presenti profili problematici per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, trattandosi, come evidenziato dalla relatrice, di materia attribuita all'esclusiva competenza statale. Ritiene, tuttavia, opportuno evidenziare alcuni profili di criticità per quanto riguarda il merito del provvedimento. Osserva, in primo luogo, anche sulla base di quanto emerso nel corso delle attività conoscitive, come la copertura finanziaria prevista sia probabilmente sottostimata. Richiama altresì l'attenzione su alcuni possibili effetti distorsivi a danno dei contribuenti che rientrano nella fascia di reddito più bassa. Rileva, inoltre, come gli interventi in materia fiscale recati dal provvedimento non creino lavoro, osservando come sarebbero necessarie misure più incisive in favore delle imprese. Alla luce di tali considerazioni preannuncia l'astensione del proprio gruppo.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S), *relatrice* ricorda come il trattamento integrativo di cui all'articolo 1

sia previsto nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito e rileva, per quanto riguarda i contribuenti che rientrano nella fascia di reddito più bassa, come la *no tax area* sia in gran parte coperta dal reddito di cittadinanza. Quanto alle osservazioni formulate dalla senatrice Rivolta ritiene che gli interventi da lei auspicati esulino dall'oggetto del provvedimento, che concerne la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.**

**C. 2117 Governo, approvato dal Senato e abb.**

(Parere alle Commissioni II e XII della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione ha già espresso il parere di competenza sul provvedimento nel corso dell'*iter* al Senato nella seduta dell'8 maggio 2019 e che, pronunciandosi favorevolmente sul provvedimento, rilevando che il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), oltre che – per la modifica al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione). Al tempo stesso, il parere segnalava che l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio

nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni.

Precisa che nella relazione si soffermerà quindi soltanto sulle differenze tra il testo già esaminato dalla Commissione e quello ora trasmesso.

In particolare, all'articolo 1 la composizione dell'istituendo Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie è stata integrata con un rappresentante dell'Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), degli ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore, delle associazioni di pazienti e di un rappresentante dell'INAIL. È stato inoltre precisato che l'Osservatorio riferirà di regola annualmente sulla propria attività (comma 1).

Anche i compiti dell'Osservatorio sono stati arricchiti: esso dovrà anche monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (comma 1, lettera *b*); ulteriori compiti inseriti sono poi quelli relativi alla promozione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie (lettera *e*) e di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti (lettera *f*).

Inoltre, è stato precisato che il monitoraggio, ad opera dell'Osservatorio, dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro avverrà anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza.

Sono stati poi introdotti nel testo gli articoli 3 e 4 e da 6 a 10.

L'articolo 3 rimette al Ministro della salute la promozione di iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria uti-



lizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 583-*quater* del codice penale ai sensi del quale le lesioni gravi o gravissime – se commesse ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive – sono punite con pene aggravate: per le lesioni gravi reclusione da 4 a 10 anni e per le lesioni gravissime reclusione da 8 a 16 anni (in luogo rispettivamente della reclusione da 3 a 7 anni e della reclusione da 6 a 12 anni se le lesioni gravi o gravissime sono commesse nei confronti di persone diverse da pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive). La modifica consiste nell'applicare le medesime pene aggravate quando le lesioni gravi o gravissime siano procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse e di incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso.

L'articolo 6 prevede che i reati di percosse (articolo 581 del codice penale) e lesioni (articolo 582 del codice penale) siano procedibili d'ufficio quando ricorre l'aggravante, introdotta dal provvedimento in esame all'articolo 5, che consiste nell'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 7 prevede l'obbligo per le aziende sanitarie, per le pubbliche amministrazioni e per le strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 8 prevede che al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza le strutture presso cui opera il personale di cui all'articolo 1 prevedono nei propri piani per la sicurezza misure

volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

L'articolo 9 istituisce la « Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari », allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza ad una cultura che condanni ogni forma di violenza.

L'articolo 10 prevede – salvo che il fatto costituisca reato – la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private.

Rileva, pertanto, che le modifiche introdotte al testo rispetto al precedente parere non appaiono quindi presentare profili problematici per quello che attiene l'ambito di competenza della Commissione.

Roberto PELLA (FI) esprime l'orientamento favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando tuttavia come vadano a suo avviso approfonditi i profili relativi alla copertura finanziaria, nutrendo dubbi sul fatto che il provvedimento sia effettivamente non oneroso.

Carlo PIASTRA (LEGA) rileva come il provvedimento in titolo sia particolarmente atteso dagli operatori del settore ma osserva come si sarebbero potuti prevedere interventi più incisivi, ad esempio per quanto concerne il profilo delle misure di polizia, ed esprime rammarico per il fatto che molte delle proposte migliorative avanzate dal proprio gruppo non siano state prese in considerazione. Preannuncia comunque, data la rilevanza del tema trattato, l'astensione del gruppo medesimo.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, rileva come i profili concernenti la copertura finanziaria esulino dalle competenze della Commissione per le que-

stioni regionali. Osserva come l'attribuzione di poteri di polizia agli operatori sanitari e socio-sanitari sia difficilmente praticabile, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale. Sottolinea come il provvedimento nel suo complesso vada, a suo avviso, giudicato positivamente, in quanto prevede interventi volti alla tutela dei predetti operatori, rilevando peraltro come le questioni di merito non rientrino nella competenza della Commissione per le questioni regionali.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato e abb.**

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), *relatrice*, nel ricordare che sul provvedimento la Commissione ha già espresso il proprio parere favorevole nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 ottobre 2019, rileva come la Convenzione di Faro intenda promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni. Come « Convenzione quadro » definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di

intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. Il testo, in particolare, al di là dell'impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.

La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in cinque Parti. La Parte I (composta dagli articoli da 1 a 6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi.

Tra questi merita segnalare l'articolo 5, che fissa l'impegno per le Parti a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate, a promuoverne la protezione. L'articolo 6 dispone poi che nessuna misura della Convenzione possa mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, limitare disposizioni più favorevoli contenute in altri strumenti giuridici e generare diritti immediatamente esecutivi.

La Parte II (composta dagli articoli da 7 a 10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società.

Con l'articolo 7 le Parti si impegnano ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, a favorirne la conoscenza come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando questi metodi nell'educazione e nella formazione permanente.

L'articolo 10 dispone l'impegno per le Parti ad utilizzare appieno il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico durevole, contribuendo, fra l'altro, ad accrescere la consapevolezza circa il suo potenziale economico.

La Parte III (composta dagli articoli da 11 a 14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico.

In particolare, l'articolo 12 impegna le Parti ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato.

L'articolo 13 traccia uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e la conoscenza, impegnando le Parti a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione, e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze.

L'articolo 14 prescrive l'impegno per le Parti a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.

La Parte IV (composta dagli articoli da 15 a 17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale.

L'articolo 15 impegna le Parti a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso del pubblico.

L'articolo 16 attribuisce a un Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione.

L'articolo 17 stabilisce l'impegno delle Parti a cooperare nel perseguire gli obiettivi e i principi della Convenzione e in particolare per promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo mediante strategie di collaborazione, promuovendo attività multilaterali, scambiando buone prassi e informando l'opinione pubblica.

La Parte V (composta dagli articoli da 18 a 23) reca le clausole finali della Convenzione.

Quanto al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, gli articoli 1 e 2 recano le consuete disposizioni relative all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

All'articolo 3 il provvedimento stabilisce, al comma 1, misure attuative della Convenzione e autorizza per l'attuazione delle finalità previste la spesa annua di un milione di euro a partire dal 2019. In tale

ambito si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilisca con decreto le modalità di attuazione della Convenzione (nel testo esaminato in precedenza dalla Commissione si faceva riferimento all'attuazione del solo articolo 13 della Convenzione, in materia di inclusione del patrimonio culturale in tutti i livelli di istruzione). Il decreto dovrà prevedere in particolare l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di un milione appena indicato, concernente iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione. Il comma 2 – introdotto al Senato successivamente al parere reso dalla Commissione – prevede che dall'applicazione della Convenzione – da realizzare anche mediante la salvaguardia di figure professionali coinvolte nel settore – non possano derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.

L'articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della legge. L'articolo 5 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con riferimento all'ambito di competenza della Commissione, rileva, in via generale, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Inoltre, le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge C. 2165, recante misure attuative della Convenzione, appaiono riconducibili alle materie « tutela dei beni culturali » e « norme generali sull'i-

struzione », anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere *s*) ed *n*), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Roberto PELLA (FI), rilevato come il disegno di legge in esame sia atteso ormai da sei anni, ricorda che il gruppo di Forza Italia del Senato si è astenuto, auspicando che nel corso dell'esame da parte della Camera si possa pervenire a un testo formulato in maniera meno ambigua e più chiara e che preveda lo stanziamento di risorse adeguate. Dichiarando l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice, preannuncia tuttavia che il gruppo medesimo assumerà una posizione contraria qualora nel corso dell'esame da parte della Camera non vengano introdotte le modifiche migliorative indicate.

Sara FOSCOLO (LEGA) esprime l'orientamento contrario del proprio gruppo sul provvedimento in titolo, rilevando come la Convenzione di cui si propone la ratifica rischi di consentire a minoranze organizzate, ad esempio quella islamica, di limitare la fruizione del patrimonio culturale nei casi in cui taluni beni culturali siano ritenuti dalle predette minoranze offensivi della propria sensibilità.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 9.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 20 febbraio 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

ALLEGATO 1

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (S. 1698 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1698 di conversione del decreto-legge n. 3 del 2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alla materia sistema tributario e contabile dello Stato, di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni (S. 2117).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il progetto di legge C. 2117, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti delle professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta dell'8 maggio 2019;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a materie di legislazione concorrente, quali la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro (articolo 117, terzo comma, Cost.), oltre che – per la modifica

al codice penale di cui all'articolo 2 – alla materia di esclusiva legislazione statale ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.);

l'esigenza di un adeguato coinvolgimento delle regioni risulta soddisfatta dalle previsioni, di cui all'articolo 1, di un'intesa ai fini dell'adozione del decreto del Ministero della salute di istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, nonché della partecipazione allo stesso di rappresentanti delle regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato ed abb.).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminata la proposta di legge C. 2165 – approvata, in un testo unificato, dal Senato – adottata come testo base dalla Commissione di merito, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 »;

richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 ottobre 2019;

rilevato che:

la Convenzione intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto e ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in

ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale;

la proposta di legge, in via generale, si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione;

le disposizioni dell'articolo 3 della proposta di legge, recante misure attuative della Convenzione, appaiono riconducibili alla materia « tutela dei beni culturali » e « norme generali sull'istruzione », anch'esse affidate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dall'articolo 117, secondo comma, lettere *s*) ed *n*), della Costituzione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'indirizzo generale e la vigilanza  
dei servizi radiotelevisivi**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza  
del presidente BARACHINI.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.35 alle 9.10.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sul fenomeno delle mafie  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

### S O M M A R I O

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI .....	73
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	73

**COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI**

*Giovedì 20 febbraio 2020. – Coordinatrice: BARTOLOZZI (FI)*

Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 14.45.

**COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA**

*Giovedì 20 febbraio 2020. – Coordinatrice: Piera AIELLO (M5S).*

Il Comitato si è riunito dalle 15.30 alle 18.25.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), dottor Paolo Ciocca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	74
Comunicazioni del Presidente .....	74
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	75

*Giovedì 20 febbraio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

##### AUDIZIONI

**Audizione del Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), dottor Paolo Ciocca.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), dottor Paolo CIOCCA, accompagnato dal dottor Carlo Deodato, Segretario generale di CONSOB, e dalla dottoressa Tiziana Togna, Vice direttore generale.

Paolo CIOCCA, *Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la*

*Borsa (CONSOB)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), i deputati Antonio ZENNARO (M5S) e Elio VITO (FI), il senatore Francesco CASTIELLO (M5S) e il deputato Enrico BORGHI (PD), ai quali risponde Paolo CIOCCA, *Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)*.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Ciocca, dichiara conclusa l'audizione.

##### Comunicazioni del Presidente.

Raffaele VOLPI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono i deputati Elio VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

**Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.**

*(Esame e conclusione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, cede la parola al senatore Castiello, relatore sul provvedimento.

Francesco CASTIELLO, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di regolamento

in esame, e illustra una proposta di parere favorevole.

Raffaele VOLPI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

*(Il Comitato approva).*

**La seduta termina alle 17.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di vigilanza sull'anagrafe tributaria

### S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	76
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Esame del documento conclusivo ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 20 febbraio 2020. – Presidenza del presidente Ugo PAROLO.*

**La seduta comincia alle 8.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Ugo PAROLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».**

#### Esame del documento conclusivo.

*(Esame e approvazione).*

Ugo PAROLO, *presidente*, illustra lo schema di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per formulare osservazioni il deputato Carlo GIACOMETTO (FI) e i senatori Felicia GAUDIANO (M5S), Mauro Maria MARINO (IV), Claudio BARBARO (L-SP-PSd'-AZ), Andrea DE BERTOLDI (FdI), Emiliano FENU (M5S).

La Commissione approva quindi il documento conclusivo dell'indagine, che sarà allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 9.**

*N.B.: Il resoconto stenografico è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9 alle 9.15.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni**

---

#### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 20 febbraio 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Atto n. 143 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	3
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalle Commissioni)</i> .....	8
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario. Atto n. 155 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	5

### II Giustizia

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Fondazione internazionale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell'America latina e dei Caraibi, dall'altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016. C. 2122 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	11
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 <sup>a</sup> sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 Boldrini (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007. C. 2229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novembre 2017. C. 2120 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Atto n. 145 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	12
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Atto n. 151 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .	13
Sui lavori della Commissione .....	13

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	15
Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti. C. 2005, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	15

## X Attività produttive, commercio e turismo

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione delle <i>start-up</i> e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure di semplificazione. C. 1239 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	16
---	----

## XI Lavoro pubblico e privato

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03630 Siragusa: Situazione lavorativa dei dipendenti del gruppo Secur S.r.l. ....	24
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	27
5-03631 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali nel settore logistico delle Marche, penalizzato dal piano di acquisizione del gruppo Conad .....	24
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	28
5-03632 Zangrillo: Iniziative per la revisione del « decreto Dignità » e dell'istituto del Reddito di Cittadinanza .....	25
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	29

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	25
---	----

## XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	31
---	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 157 ( <i>Esame e ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	32
---	----

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-03637 De Filippo: Iniziative per evitare la sospensione della produzione di vaccini per motivi economici .....	39
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	42
5-03638 Pini: Sull'approvvigionamento di cannabis ad uso terapeutico .....	40
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	43
5-03639 Mugnai: Misure di prevenzione sanitaria per gestire il rientro in Toscana delle persone provenienti dalla Cina .....	40
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	44

5-03640 Bologna: Risultanze degli accertamenti condotti sul caso della morte di una ragazza nella provincia di Viterbo .....	40
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	46
5-03641 Bellucci: Iniziative per garantire la salvaguardia del diritto alla salute e l'adeguata assistenza dei pazienti nella regione Lazio .....	41
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	47
5-03642 Panizzut: Sui requisiti per l'iscrizione negli elenchi speciali delle professioni sanitarie .	41
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	49

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3) (Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) .....	51
---	----

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 98/41/CE, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità, e la direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Atto n. 148 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) .....	55
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2018/645 che modifica la direttiva 2003/59/CE, relativa alla quantificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida. Atto n. 149 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio) .....	58
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	61

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2020: Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. S. 1698 Governo (Parere alla 6 <sup>a</sup> Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	62
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	69
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 Governo, approvato dal Senato e abb. (Parere alle Commissioni II e XII della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole) ....	64
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	70
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvata in un testo unificato dal Senato e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (Esame e conclusione – Parere favorevole) .....	66
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	68

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	72
---	----



**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE  
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

COMITATO VI – PERMEABILITÀ DELLE PROCEDURE DI APPALTO ED EVIDENZA PUBBLICA ALLA INFILTRAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI CRIMINALI .....	73
COMITATO X – ANALISI DEI PROGRAMMI E DEI PROCEDIMENTI DI PROTEZIONE DEI TESTIMONI E DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA .....	73

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

## AUDIZIONI:

Audizione del Commissario della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), dottor Paolo Ciocca ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	74
Comunicazioni del Presidente .....	74
Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	75

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE  
TRIBUTARIA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	76
Indagine conoscitiva « Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplificazione e rilancio del settore ».	
Esame del documento conclusivo ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO  
REGENI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*18SMC0094470\*